

IL “DECRETO SICUREZZA” E IL SUO CONTESTO. IL SISTEMA PENALE NEL CREPUSCOLO DELLA DEMOCRAZIA

di Giuliano Balbi

(*Professore ordinario di diritto penale, Università della Campania Luigi Vanvitelli*)

Sommario: 1. Il diritto penale e la “morte delle ideologie” – 1.1. L’involutione culturale del progressismo liberal. – 1.2. Le nuove frontiere del populismo. L’insofferenza alla Costituzione. – 2. Il “decreto sicurezza” e la sua genesi. – 2.1. La rarefazione dei principi di materialità, offensività, uguaglianza e della presunzione di non colpevolezza. – 2.2. La criminalizzazione dei problemi sociali. L’occupazione arbitraria di immobili. – 2.3. La limitazione di libertà fondamentali in nome della sicurezza. E un significativo precedente. 2.4. – La flagranza differita, Pierre Menard e la tutela rafforzata (a prescindere dai principi) delle Forze dell’ordine. – 2.5. La criminalizzazione del dissenso e della resistenza civile. – 2.6. La criminalizzazione della povertà e la selezione etnica. – 3. Alla ricerca dei controlimiti. Il principio di colpevolezza.

1. Stiamo vivendo un’epoca di profonde trasformazioni, cui sicuramente non è estranea la forte ridefinizione dei paradigmi ideologici che avevano caratterizzato, in modo estremamente significativo, lo scorso secolo. Come è stato rilevato – pur da una prospettiva fortemente radicale -, con la caduta del muro di Berlino, e il crollo dell’impero sovietico, sarebbe morta la storia¹, e con essa le ideologie².

È un rilievo che non può essere ignorato. Il diritto penale, infatti, archetipo dei paradigmi di controllo sociale, nella sua costante identità funzionale di strumento del potere ha sempre mutuato il suo volto, le sue scelte, i suoi principi, dalle coordinate ideologiche di cui è espressione, costituendone lo specchio fedele. Penso al diritto penale liberale, a quello nazionalsocialista o a quello socialista post-rivoluzionario, alla

¹ F. Fukuyama, *La fine della storia e l'ultimo uomo* (1992), Torino 2023.

² Sul punto, di estremo interesse, P. Ricoeur, *Philosophy, Ethics, and Politics*, Cambridge 2020.

loro assiologica diversità: geneticamente diversi perché diverse erano le coordinate politiche, economiche, sociali, di riferimento.

E poi il secondo dopoguerra, con il tentativo di costruire un nuovo patto sociale a partire dalle ceneri del suo tradimento più drammatico – patto strutturato sulle coordinate ideal-tipiche di una Costituzione nata dalla resistenza -, il tutto, però, sul filo di un equilibrio che ne avrebbe reso estremamente fragile la tenuta.

Sarebbero accadute, infatti, molte, troppe cose totalmente estranee a quel modello: un sistema socialmente bloccato, una corruzione a tal punto pervasiva da mettere in crisi la tenuta di un ordinamento democratico, gli anni di piombo, le stragi senza responsabili, i servizi deviati, le legislazioni di emergenza, il ponte dei Frati neri e l'idroscalo di Ostia, le collusioni tra la politica e la criminalità organizzata, il carattere socialmente selettivo del carcere, il fallimento dell'ideologia trattamentale, la costante gestione familistica o amicale del potere, il garantismo strumentale, il giustizialismo d'occasione, la “certezza della pena”, le nuove schiavitù, la privazione amministrativa della libertà personale, una legge elettorale indifendibile, la sostanziale scomparsa del potere legislativo, la rarefazione dei diritti sociali e di quelli civili, giudici sempre più restii a riconoscere vincoli - formali o sostanziali - all'esplicazione del proprio potere.

Ho il timore che si potrebbe continuare, ma a prescindere da ciò (!), in qualche modo abbiamo cercato di convincerci dell'idea – forse perché rassicurante – che la nostra democrazia abbia resistito comunque, e che il modello di diritto penale ottocentesco di matrice illuministico-liberale, con i suoi principi fondativi, le sue garanzie, il suo consolidato statuto assiologico ed epistemologico, tutto sommato sia riuscito a costituirne un asse portante, oramai acquisito e strutturalmente resistente alla temperie delle avversità: in ragione del ruolo icastico, fatto proprio dalla Costituzione repubblicana, del principio di uguaglianza, della legalità, della colpevolezza, dello statuto della libertà personale, dei limiti “invalidabili” all'arbitrio del potere.

Il diritto penale liberale, dunque, nella pur improbabile declinazione fascista di Rocco, quale presidio della democrazia. Qualcosa non funziona. Non è un caso, infatti, che quello che sta accadendo negli ultimi anni al nostro sistema penale costituisca – in perfetta antitesi a questa premessa – un preciso indice dell’involuzione autoritaria dello Stato, per nulla scalfita dalla presenza, all’interno dell’ordinamento, di un nucleo “irrinunciabile” di principi cui, peraltro, non siamo mai riusciti a conferire un adeguato coefficiente di effettività³.

Inserito in un contesto di estrema fragilizzazione costituzionale, l’assioma della “morte delle ideologie” diviene, a ben vedere, un riferimento estremamente insidioso, soprattutto se posto nelle mani di un legislatore ostile ai valori geneticamente fondativi, rischiando di costituire il fondamento teorico della superfetazione di paradigmi di controllo sociale, e di scelte di incriminazione, radicalmente incompatibili con le coordinate di un sistema democratico. Non ne sfuggirà, infatti, la forte potenzialità eversiva discendente dall’attitudine ad assecondare il perseguimento di scopi la cui asserita a-politicità sia soltanto la conseguenza della densa nebbia indotta da meta-valori prammatici “sostitutivi” – vaghi e porosi, su tutti, oggi, sicurezza ed efficienza –, declinati in modo totalmente antitetico alle coordinate costituzionali: *teloi* insidiosi, utilizzati per oltrepassare con *nonchalance* limiti altrimenti insuperabili, in nome di una legittimazione elettorale posta a fondamento di un’espansione incontrollata, finanche teorizzata⁴, dell’esecutivo e delle sue prerogative⁵, negando in

³ Sul punto, per tutti, cfr. V. Manes, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in www.questionegiustizia.it, 26.3.2019; C. Piergallini, *Il “penale” senza “diritto”?*, in www.sistemapenale.it, 4.5.2023.

⁴ Per tutti, cfr. E.A. Posner, A. Vermeule, *The Executive Unbound. After the Madisonian Republic*, Oxford 2011. Gli Autori, in nome di una rinnovata *Liberal legal theory*, assumono come superata la divisione dei poteri di derivazione illuministico-liberale, costruendo una nuova *rule of law* connotata da fortissima concentrazione dei poteri nelle mani dell’esecutivo.

⁵ Rileva come «la forza di legge nella Costituzione vigente è la negazione della legge della forza, anche ove questa sia la forza dei numeri», R. Balduzzi, *Il decreto con forza di legge e la sicurezza pubblica*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 04/25 – *Il decreto-legge sicurezza*.

tal modo la presenza di qualsiasi vincolo assiologico – direttamente discendente dalle fonti apicali del sistema - all’arbitrio del potere.

L’ennesimo tassello nel mosaico delle “democrazie illiberali”⁶, verrebbe da pensare, ma forse si sta concedendo fin troppo, perché, come si è efficacemente rilevato, «il pluralismo dei media e la tutela delle minoranze non sono elementi propri solo del liberalismo (o dello Stato di diritto). Sono costitutivi della democrazia in quanto tale»⁷, e dunque in qualsiasi sua declinazione. Il timore, o forse il sospetto, è che pur a fronte di un’investitura immanente e non trascendente, stia sostanzialmente prendendo forma, in un’inaspettata ucronia, un sistema di matrice sostanzialmente pre-illuministica, in cui quanto si era pur faticosamente conquistato – in termini di diritti e libertà fondamentali - fatica a sopravvivere a fronte di una declinazione totalmente illiberale del *Salus rei publicae suprema lex*⁸, di un contesto in cui si staglia di nuovo, sprezzante e insofferente a ogni limite, il *quod principi placuit legis habet vigorem*. E se il principe ha gusti violenti, intolleranti, populistici, arbitrariamente selettivi, classisti, finanche brutali, non indigniamoci: molti sono con lui, e poi facciamocene una ragione, nell’*ancien régime* le cose funzionano in questo modo.

1.1. Se già agli inizi degli anni ’80 Norberto Bobbio aveva parlato di una crisi delle ideologie⁹, non c’è dubbio che, soprattutto a sinistra, la caduta del muro di Berlino

⁶ Sul concetto, sulla genesi e sulla diffusione delle democrazie illiberali v., tra gli altri, S. Levitsky, D. Ziblatt, *Come muoiono le democrazie*, Roma, Bari 2019.

⁷ Così J.W. Müller, *Che cos’è (se esiste) una democrazia illiberale?* in *Vita e Pensiero* 2018 (3), 26.

⁸ Come è stato efficacemente rilevato (R. Bartoli, *Sulle recenti riforme in ambito penale tra populismo, garantismo e costituzionalismo*, in www.sistemapenale.it, 3.10.2024, 3), «a una visione costituzionalmente orientata che pone prima la persona e poi lo Stato, si è tornati a contrapporre una visione che ricolloca prima lo Stato e poi la persona». Anche qui, in effetti, riferimenti significativi nella nostra tradizione di anni peculiari: lo Stato «ha propria vita, propri fini, propri bisogni e interessi che trascendono per estensione e per durata la vita stessa degli individui ... A tali preminenti fini e interessi che sono i fini e interessi statuali debbono, dunque, venire subordinati [...] tutti gli altri interessi individuali o collettivi». Così Arturo Rocco nella *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli presentata nell’udienza del 19 ottobre 1930-VIII per l’approvazione del testo definitivo del Codice penale*, in *Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia*, I, 26.10.1930, n. 251 (str.), 4446.

⁹ N. Bobbio, *Le ideologie e il potere in crisi. Pluralismo, democrazia, socialismo, comunismo, terza via e terza forza*,

avrebbe di lì a poco costituito un momento simbolico – ma decisivo – di profonda ridefinizione identitaria¹⁰, chiudendo idealmente il secolo la cui storia era stata segnata in modo indelebile dalla contrapposizione di differenti quadri di valori¹¹.

In una strana antinomia, perché proiezione di uno schema argomentativo incapace di giustificarsi sulla sola, asserita sterilizzazione di paradigmi politici e sociali collettivi, l’idea di vivere in un’era post-ideologica ha condotto all’affermazione di ordinamenti connotati da una spiccata inclinazione liberista, declinata, quantomeno in Occidente, in termini di drastico ridimensionamento del ruolo assolto dallo Stato nell’economia e nel sociale¹².

Se è probabilmente vero che il liberismo assomiglia più a una tecnica di gestione del potere che a un compiuto corpus ideologico¹³, ne è comunque conseguita l’affermazione di nuovi *teloi* che permeano i sistemi ordinamentali di riferimento, lasciandone in apparenza imm modificata la struttura ma, quasi metastasi di una grave patologia autopoietica, determinandone il sovvertimento di funzioni e scopi¹⁴: l’individualismo, per sua natura ostile all’idea stessa di solidarietà sociale; il merito, peraltro nei fatti costantemente tradito, che fornisce un alibi alle disuguaglianze; un controllo sociale invasivo, radicale e strumentalmente selettivo. L’esito è una profonda crisi dei diritti fondamentali e, con essa, della stessa democrazia.

Milano 1981.

¹⁰ Cfr., ad es., A. Lopes, *Is there an End of Ideologies? Exploring Constructs of Ideology and Discourse in Marxist and Post-Marxist Theories*, Cambridge 2015.

¹¹ Per tutti, K.D. Bracher, *Il Novecento. Secolo delle ideologie* (1982), Roma, Bari 2001.

¹² Cfr., ad es., L. Ferrajoli, *Crisi e rifondazione della democrazia nell’Unione europea*, in www.questionegiustizia.it, *Speciale 1/2024*. Altrove, soprattutto in Cina e in Russia, le dinamiche sono sostanzialmente consistite nell’affermazione di un capitalismo incontrastato, plasmato sulla radicalizzazione autoritaria dei modelli ordinamentali e sulla stretta fedeltà della nomenclatura. Sul punto, con attenzione anche al modello indiano, v. E. Basile, M. Biggeri, C. Cecchi, F. Volpi, *Istituzioni e sviluppo economico nel capitalismo contemporaneo. Il caso di Cina e India*, Milano 2021; C. Ericson, *The Oligarchs: Money and Power in Capitalist Russia*, Stoccolma 2012.

¹³ Cfr. G. Newey, *After politics: the rejection of politics in contemporary liberal philosophy*, New York 2001.

¹⁴ La nostra esperienza - si pensi al tecnicismo giuridico - ci insegna bene, peraltro, come poche cose siano più “politiche” di un’asserita, tecnica o prammatica, assenza di connotazioni ideologiche. Cfr. A. Rocco, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, in *RDPP* 1910, 497 ss.

La ridefinizione delle ideologie, peraltro, non è stata simmetrica, ma un tratto comune, direi il peggiore immaginabile, paradossalmente le avvicina: la convergenza verso l'intolleranza razziale, di carattere antisemita a sinistra – costantemente negata, di regola mascherata dietro confuse e ossessive istanze antisioniste¹⁵, ma nel contempo sempre più evidente nell'indubbio ossimoro del *woke-antisemitism*¹⁶ -, a spettro più ampio a destra, quasi sprezzantemente esibita¹⁷, normalmente declinata nella crescente intolleranza verso i diversi, in primo luogo gli immigrati, o sublimata in un suprematismo bianco ancora strisciante in Europa¹⁸ ma esplicito in non pochi ambienti repubblicani degli Stati Uniti¹⁹, dai *Proud Boys* a *Q-anon*.

¹⁵ In proposito, appaiono quanto mai attuali, e inascoltate, le parole di Martin Luther King [*Lettera a un amico antisionista*, in *Saturday Review* 1967 (XLVII), 76]: «Tu dichiari, amico mio, di non odiare gli ebrei, di essere semplicemente antisionista. E io dico ... quando qualcuno attacca il sionismo, intende gli ebrei».

¹⁶ Sulla genesi di un fenomeno che in occidente si sarebbe radicalizzato dopo i fatti del 7 ottobre, v. D.L. Bernstein, *Woke Antisemitism: How a Progressive Ideology Harms Jews*, New York 2022. Se, in Europa, appare difficilmente confutabile il carattere antisemita delle posizioni politiche dei laburisti inglesi, soprattutto a guida Corbyn (v., sul punto, D. Renton, *Labour's Antisemitism Crisis*, Londra 2021) e del *Rassemblement national* di Mélenchon (v. O. Pérou, C. Belaïch, *La Meute. Enquête sur la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon*, Parigi 2025), per quanto riguarda la sinistra movimentista italiana meritano attenzione gli slogan violentemente antisemiti che risuonano in ogni manifestazione pro-Pal, ma anche, incredibilmente, in quelle contro la cultura patriarcale e per i diritti delle comunità lgbtq+, da cui non risulta che la sinistra istituzionale abbia mai preso chiaramente le distanze, così come non lo ha fatto – è un caso tra i tanti, ma ne emblemizza il senso – nei confronti di quanto dichiarato da Cecilia Parodi, scrittrice e attivista del movimento di solidarietà con il popolo palestinese, in un convegno organizzato il 15 febbraio 2024 dai giovani del PD presso il Circolo Nilde Iotti di Milano: «Odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all'ultimo, odio tutti quelli che li difendono ... Spero di vederli tutti impiccati!» (www.milanotoday.it, 27.8.2024). Se è vero che si potrebbe essere tentati di fornire a queste affermazioni una chiave di lettura essenzialmente psichiatrica, la storia ci insegna che in tema di antisemitismo nulla va sottovalutato, né le dichiarazioni nei talk-show né quelle dei Senati accademici di Palermo, Pisa, Torino, Padova e così via - per *pietas* istituzionale non mi soffermo -, o dei professori universitari spiritualmente *from the river to the sea*. Se il razzismo esplicito dei giovani di Fratelli d'Italia (www.fanpage.it, 26.6.2024) era facilmente prevedibile, quello della sinistra e degli “intellettuali” inquieta oltremodo, anche se in realtà non stupisce davvero, se non per le dimensioni e l'ostinazione indignata nel non riconoscerlo e prenderne atto. D'altronde, anche se vanamente, Primo Levi ci aveva avvertito: temete soprattutto gli «incantatori [...] che dicono e scrivono belle parole non sostenute da buone ragioni». P. Levi, *I sommersi e i salvati* (1986), Torino 2007, 156.

¹⁷ «La razza è cosa siamo fisicamente, l'etnia è cosa siamo culturalmente». Così Giorgia Meloni, in A. Sallusti, G. Meloni, *La versione di Giorgia*, Milano 2023, per giustificare il carattere – a suo avviso - non razzista della critica alla presunta “sostituzione etnica” che sarebbe propugnata dalla sinistra.

¹⁸ T.E. Givens, *The Roots of Racism. The Politics of White Supremacy in the US and Europe*, Bristol 2022.

¹⁹ Per tutti, K. Belew, R.A. Gutierrez, *A Field Guide to White Supremacy*, Berkeley 2021.

In effetti, la ridefinizione ideologica della sinistra, ponendo particolare attenzione a quella italiana, appare fortemente incompleta e intrinsecamente contraddittoria: se già cavalcare pulsioni razziste - pur nell'incrollabile convinzione di impersonare i “buoni” della storia - è il segno di un'umiliante trasfigurazione identitaria, quel che resta è un'apprezzabile sensibilità per i diritti civili, un incredibile silenzio su quelli sociali, una visione del mondo tanto vaga sul piano prospettico quanto ambigua su quello ideologico²⁰, terzomondista a caso e filo-atlantica alla morte dell'atlantismo, solidale nei confronti degli immigrati (ma il “decreto Minniti” con il Memorandum Italia-Libia lo ha fatto un governo di centrosinistra²¹), fieramente ostile nei confronti della precarizzazione del lavoro (ma il *Jobs act* lo ha fatto un governo di centrosinistra²²), ambientalista per dovere, estremamente attenta, soprattutto nelle amministrazioni locali, alle esigenze della medio-alta borghesia liberal (che ricorda sempre di più i “benpensanti” di antica memoria), con provvedimenti di “decoro urbano” normalmente ispirati dal fastidio nei confronti di clochard e mendicanti²³, e anti-movida, intrinsecamente ispirati dal fastidio nei confronti dei giovani²⁴, del tutto omologhi – la cosa rattrista ma non stupisce (d'altronde il “decreto Minniti” in tema di

²⁰ «Crediamo in un concetto integrato di sicurezza, dove la cooperazione allo sviluppo sia una dimensione fondamentale dell'azione esterna dell'Unione europea e uno strumento cruciale per la costruzione della pace e la stabilizzazione delle crisi, per il sostegno alla democrazia e ai diritti umani, per la lotta alla povertà», rilevandosi, nel contempo, che la solidarietà debba essere concepita «come investimento», In questi termini, il programma elettorale del Partito Democratico per le elezioni europee del 2024, in https://partitodemocratico.it/wp-content/uploads/2024/05/LEuropa-che-vogliamo_Manifesto-elettorale-Partito-Democratico_1.pdf, 6, 5.

²¹ D.l. 17.2.2017 n. 13, convertito nella l. 13.4.2017 n. 46. Il contenuto di valore di quella normativa è icasticamente sintetizzato da T. Pitch, *Il decreto Minniti e il diritto alla sicurezza, anzi a sentirsi sicuri*, in www.questionegiustizia.it, 8 maggio 2017: «In nome del diritto dei cittadini perbene alla sicurezza ed al decoro, si accresce la discrezionalità e l'arbitrio nell'adozione di misure ... volte a colpire gli individui permale».

²² L. 11.12.2014 n. 183.

²³ Emblematico il divieto di «bivaccare o, anche per i pedoni, di sostare per ore» nel medesimo luogo, disposto dall'amministrazione di centrosinistra della città di Moncalieri il 23.8.2022. V., da fonti di stampa, www.lastampa.it/torino, 24.8.2022.

²⁴ V., ad es., l'ordinanza del Sindaco di Napoli, Manfredi, in www.comune.napoli.it, 15.2.2022, o quella del Sindaco di Milano, Sala, in www.comune.milano.it, 13.3.2024.

sicurezza urbana lo ha fatto un governo di centrosinistra²⁵) - a quelli “normalmente” adottati dalle amministrazioni di destra²⁶.

Senza la necessità di coinvolgere il profilo epistemologico, ma ricordando soltanto come per Vilfredo Pareto l'ideologia rappresenti una compiuta visione del mondo da valutare in ragione della sua forza di persuasione e della sua utilità sociale²⁷, l'inconsistenza effettuale e prospettica del modello - pur sommariamente - tratteggiato, e il suo scarsissimo appeal, potrebbero effettivamente indurre a ritenere che l'era dei pensieri sistemici e progettuali sia ormai al tramonto, qui sostituita da sporadiche battaglie estemporanee, omaggio malinconico a una visione del mondo ormai perduta, dispersa in una fragile palingenesi di diritti e libertà non più declinati in termini di giustizia sociale e di lotta di classe ma di libertà d'impresa, meriti individuali e raccolta differenziata. Parafrasando Gramsci, viene davvero da pensare che - quantomeno nella nostra sinistra - *se il vecchio è morto, il nuovo non è riuscito a nascere*²⁸.

Per la destra, le cose stanno in modo molto diverso. Osservare la normativa penale introdotta in questi ultimi anni nel nostro sistema appare, in proposito, estremamente significativo.

²⁵ D.l. 20.2.2017 n. 14.

²⁶ V., ad es., il *Regolamento di polizia urbana della città di Cagliari*, sindaco Truzzu (FI), del 21.2.2023, quello della città di Portofino, sindaco Viacava (lista civica di centrodestra), del 13.7.2025 - che «per tutelare la vocazione turistica del borgo» - vieta, tra le altre cose, «l'accattonaggio anche non molesto» nelle zone del centro, o quello della città di Como del 27.10.2022, sindaco Rapinese (politicamente indipendente, ma peculiarmente ostile alla sinistra). In quest'ultimo, ricco di divieti di ogni genere *lato sensu* securitari, merita una particolare menzione quello di consumare bevande alcoliche in luogo pubblico. Non però (art. 4 lett. f) se si tratti di bevande «mesciute in bicchiere direttamente da attività economiche abilitate». L'immagine di una bevanda mesciuta da un'attività economica esalta oltremodo, se possibile, una sensazione - già latente - di profonda inadeguatezza esistenziale.

²⁷ V. Pareto, *Trattato di sociologia generale* (1916), Milano 1981.

²⁸ «Il vecchio muore e il nuovo non può nascere». Così, A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, v. 1, Torino 1975, 311 (Q3, §34). I *Quaderni del carcere*, scritti tra il 1929 e il 1930, sono stati pubblicati per la prima volta da Einaudi, postumi, tra il 1948 e il 1951.

1.2. Anche qui, comunque, è necessario intendersi. Nell’attuale legislatura si è fatto un uso estremamente ampio dello strumento penale, in radicale antitesi, peraltro, con quanto dichiarato dal Ministro Nordio all’inizio del suo incarico, quando si era lungamente soffermato sulla necessità di operare in tempi brevi un’estesa depenalizzazione, individuando proprio nel panpenalismo una delle cause principali del cattivo funzionamento della Giustizia²⁹. Lo stesso Ministro, d’altronde, si era già espresso in termini simili quando, ancora Procuratore Aggiunto a Venezia, aveva mostrato un’insolita tensione, e un’inaspettata convergenza³⁰, verso istanze di diritto penale minimo. Le cose, lo si diceva, hanno però preso tutt’altra direzione.

In poco più di due anni, infatti, è stato introdotto un numero spropositato di nuove fattispecie, che sfiora l’incredibile media di un nuovo reato ogni dieci giorni, dato che evidenzia l’inquietante commiato dall’*extrema ratio* e dalle istanze che l’esprimevano³¹, ovvero da quella gerarchia costituzionale dei beni giuridici che colloca in posizione apicale la libertà personale, ponendo limiti stringenti, di ordine sia formale sia sostanziale, alla legittimità della sua compressione.

È vero che l’uso abnorme della normazione penale si inserisce in un trend già ampiamente diffuso, sorretto da quelle rozze istanze populistico-mediatiche che da tempo hanno trasformato la politica criminale nel vettore malato di un consenso effimero, pronto a veicolare idee di intolleranza e discriminazione. Eppure, per quanto potesse risultare difficile allontanarsi ancor di più dalle coordinate di un diritto penale democratico – basti pensare, a titolo puramente esemplificativo, alle pregresse normative in tema di fecondazione assistita, di legittima difesa domiciliare o al reato di immigrazione clandestina –, l’impressione è che, sul punto, si stia facendo un

²⁹ «La velocizzazione della giustizia transita attraverso una forte depenalizzazione, quindi una riduzione dei reati». Così il Ministro Nordio, il 22.10.2022, subito dopo il giuramento del Governo Meloni. V. *Legislatura 19^a - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 320 del 25/06/2025*.

³⁰ Cfr., in particolare, C. Nordio, G. Pisapia, *In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili*, Milano 2010.

³¹ V., per tutti, G. Marra, *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, Torino 2018.

significativo “salto di qualità”. Le soluzioni adottate appaiono infatti rispondenti, direi per la prima volta, a un disegno organico di profonda rielaborazione, in termini di progressivo sovvertimento, dei valori che connotano il nostro sistema costituzionale³². Il punto non va frainteso: il livello è comunque molto basso, e alle spalle dubito vi siano raffinati ideologi dell'eversione o oscuri *maîtres à penser*, ma la via intrapresa, lo vedremo, appare tuttavia delinearci in modo abbastanza chiaro.

In taluni casi, a dire il vero, sembrerebbero cogliersi tratti di tendenziale continuità con le soluzioni politico-criminali che hanno caratterizzato gli ultimi decenni – su tutti la modesta qualità tecnica della normazione e il suo carattere frequentemente estemporaneo, propiziato dalla mera occasionalità dei fatti di cronaca³³ –, implementandosi, però, su di un paradigma ideologico non declinabile soltanto in termini di populismo giustizialista o di facile captazione del consenso³⁴, ma anche, o soprattutto, teleologicamente ispirato all'idea di un modello politico-sociale “altro”.

In questa prospettiva – connotata sul piano ideologico, per quanto espressiva di una sfumata progettualità sistemica in ragione del suo carattere sostanzialmente casuale – si collocano, ad esempio, le neo-introdotte fattispecie di omicidio e lesioni nautiche³⁵, di danneggiamento di beni in occasione di lesioni arrecate a personale sanitario o socio-sanitario³⁶, la prospettata introduzione del delitto di femminicidio³⁷ e quella – a

³² «Dalle trasformazioni/contraddizioni di ieri, sembra che oggi si sia passati alla sussistenza di una fortissima e, per certi aspetti, inedita tensione tra politiche populiste e principi costituzionali, tensione che potrebbe sfociare addirittura in un aperto conflitto tra legittimazione democratica con venature, se non liberticide, comunque decisamente illiberali, da un lato, e garanzie (libertà, diritti, principi) quali parametri di legittimità costituzionale, dall'altro». Così, R. Bartoli, *Sulle recenti riforme in ambito penale*, cit., 2.

³³ Tra gli altri, in un'ampia letteratura, S. Seminara, *Consenso sociale, populismo e diritto penale*, in www.giustiziainsieme.it, 11.6.2020.

³⁴ Per tutti, C.E. Paliero, *Consenso sociale e diritto penale*, in *RIDPP* 1992, 849 ss.

³⁵ Di cui agli artt. 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter Cp, come modificati dall'art. 1 co. 1 l. 26.9.2023 n. 138.

³⁶ Di cui all'art. 635 co. 3 Cp, introdotto dall'art. 1 co. 1 d.l. 1.10.2024 n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18.11.2024 n. 171. In dottrina, per tutti, F. Fasani, “Menare l'orso (marsicano) a Modena”. *Una piccola sfida nella lotta al populismo penale*, in www.sistemapenale.it, 10.10.2023.

³⁷ D.d.l. S. 1433, in www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=59022. La fattispecie sarebbe sanzionata con l'ergastolo, la stessa pena, dunque, prevista per l'omicidio volontario aggravato dai motivi abietti o futili di cui all'art. 61 n. 1 Cp. Dato che ha fatto rilevare, ad autorevole dottrina, la sostanziale inutilità,

suo modo insuperabile – di abbattimento, cattura o detenzione di orso bruno marsicano³⁸. Merita attenzione, anche in ragione della stigmatizzazione tipologica che esprime, l’inserimento dell’art. 633-bis Cp³⁹, Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica, il cui “disvalore” risulta incentrato sul fine, evidentemente ritenuto intollerabile, «di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento»⁴⁰.

Non mi soffermo sui caratteri specifici di questi illeciti. Risulta abbastanza evidente, peraltro, come le relative scelte di incriminazione siano basate esclusivamente sull’occasionalità della cronaca⁴¹, al punto che se fosse stata uccisa una foca monaca, e

se non la complessiva disfunzionalità, della disposizione (v. M. Donini, *Perché non introdurre un reato che già c’è*, in www.sistemapenale.it, 18.3.2025). Per «la notevole indeterminatezza» della descrizione normativa, che la espone a gravi «obiezioni di incostituzionalità», v. G. Fiandaca, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 14.3.2025. «La proposta si colloca nell’ambito del crescente utilizzo del diritto penale in chiave simbolica. La fattispecie di reato risulta composta di elementi che non specificano la materialità e l’offensività della condotta, ma si affida a ricognizioni interiori, e come tali molto arbitrarie», secondo V. Manes, in E. Antonucci, *Perché il reato di femminicidio non sta in piedi. Parla il prof. Vittorio Manes*, in www.ilfiglio.it, 11.3.2025. Cfr. anche D. Pulitanò, *Femminicidio ed ergastolo*, in www.giurisprudenzapenale.com, 21.3.2025, che evidenzia la funzione di mera «captazione o rafforzamento del consenso» sottesa alla scelta incriminatrice, e R. Bartoli, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in www.sistemapenale.it, 15.7.2025, a cui avviso «attraverso il decreto sicurezza e il femminicidio il penale viene utilizzato al solo fine di aggiungere violenza alla violenza, sofferenza alla sofferenza, criminalizzando il già criminalizzato». Estremamente interessante un documento sottoscritto da oltre settanta studiosi di diritto penale, che esprimono le ragioni della contrarietà alla proposta di incriminazione. V. *Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà*, in www.sistemapenale.it, 22.5.2025. Estremamente grave, ed emblematico, l’attacco politico di cui le colleghe sono state oggetto da parte di mezzi di stampa vicini alla maggioranza di Governo, mettendone peraltro in dubbio perfino l’onestà intellettuale. V. *Ddl femminicidi, 77 legali contro la legge-Meloni: toh, c’è la mano del Pd*, in www.liberoquotidiano.it, 29.5.2025. Favorevole all’incriminazione, essenzialmente quale strumento culturale volto a contrastare una radicata cultura patriarcale, C. Pecorella, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 2.6.2025. Per la significativa modifica del testo normativo originario, in seguito a un emendamento presentato in commissione dalle stesse relatrici il 18.6.2025, v. www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=EMENDC&id=1461753&idoggetto=1450548.

³⁸ Inserito alla lettera *c bis* dell’art. 30 co. 1 l. 11.2.1992 n. 157, dall’art. 6 bis d.l. 10.8.2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 9.10.2023 n. 137.

³⁹ Introdotto dal d. lgs. 31.10.2022 n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30.12.2022 n. 199.

⁴⁰ Il tutto in singolare affinità con la stigmatizzazione del riso di Franti nel libro *Cuore*, tanto più grave perché nello stesso momento gli altri compagni stavano «salutando militarmente la bandiera». Sul punto, ampiamente, U. Eco, *Elogio a Franti*, in *Diario minimo*, Milano 1963, 85 ss.

⁴¹ Nell’agosto del 2023, l’opinione pubblica era stata molto coinvolta dall’uccisione dell’orsa Amarena, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, cui la stampa aveva dato ampio risalto. V., ad es., S. Morosi, «Giustizia per Amarena»: il sit-in di animalisti e ambientalisti al processo del 23 dicembre, in www.corriere.it, 24.12.2024.

non un orso marsicano, avremmo plausibilmente avuto un’incriminazione orientata in termini pinnipedi e non plantigradi.

Quel che appare rilevante, piuttosto, è il confronto con un legislatore che non fa nulla per nascondere la propria estraneità culturale ai valori della Costituzione antifascista. Perfino in queste ipotesi, relative alle norme apparentemente più innocue, funzionali più a “fare spettacolo” che a minare il dna di un sistema democratico, l’insofferenza ai principi si mostra infatti evidente.

Non volendo far mio il punto di vista dell’orso alpino, cui non sfuggirebbe il carattere “razziale” della propria tutela indebolita rispetto a quella fornita all’*ursus arctos marsicanus* - secondo una lettura peraltro rafforzata dall’equiparazione tra *felis silvestris* e *felis catus* operata dalla l. 6.6.2025 n. 82⁴² -, prendo atto, piuttosto, che in una prospettiva di tutela dell’ecosistema possa ben trovare spazio una protezione rafforzata della fauna a rischio estinzione. Si pone tuttavia il problema del perché la stessa non sia stata ad esempio apprestata, per rimanere alle specie autoctone, anche allo stambecco delle Alpi o alla pernice bianca, che corrono il medesimo pericolo⁴³. Abbastanza superfluo rilevare come l’arbitrarietà selettiva si proietti qui in una tanto irragionevole quanto evidente disparità di trattamento tra soggetti che, privando della vita animali di specie diverse ma comunque a rischio estinzione, sono assoggettati a una sanzione differente a fronte della realizzazione di fatti muniti del medesimo portato offensivo. Il carattere contravvenzionale della nuova incriminazione - volendo sottacere dell’indifendibile equiparazione tra le condotte di abbattimento, cattura e detenzione - la rende peraltro integrabile anche dalla colpa, acuendo ulteriormente la distanza tra gli standard di tutela.

⁴² Il cui art. 14, sul punto, modifica l’art. 2 co. 1 l. 20.7.2004 n. 189.

⁴³ Per tutti, v. *Le specie di animali a rischio di estinzione in Italia*, in www.fondazioneuna.org/news/animali-a-rischio-estinzione.

D'altronde, a parte qualche fastidioso animalista⁴⁴, della pernice bianca non importa niente a nessuno, e il principio di uguaglianza e la tutela dell'ecosistema non reggono il confronto con il rischio di perdere il voto dei cacciatori⁴⁵. Nel contempo, la risemantizzazione gnoseologica dell'orso, paradossalmente in grado di evocare la nostra infanzia, gli orsacchiotti e *Il libro della giungla*, esaltano l'opportunità politico-criminale fornita dalla cronaca.

Ma anche l'attenzione alla cronaca, nello sguardo del legislatore, è inquietantemente selettiva. Basti pensare che, sulla scorta dell'eco suscitata dalla morte di due turisti sul lago di Garda⁴⁶, è stato ampliato il disposto dell'art. 589-bis Cp, estendendo la – già controversa⁴⁷ – figura dell'omicidio stradale anche all'omicidio nautico colposo⁴⁸, sanzionandolo con la reclusione da due a sette anni.

Ritornando alla cronaca, dovrebbe essere nel contempo difficile non porre attenzione al numero di morti sul lavoro che si verificano nel nostro Paese⁴⁹, strage

⁴⁴ V., ad es., l'inascoltata petizione presentata dal gruppo consiliare dei Verdi alla provincia di Bolzano l'8.1.2014, dall'icastico titolo *Salvare la pernice bianca*, in www.api-idap.landtag-bz.org/doc/IDAP_296109.pdf.

⁴⁵ Si tratta, come è noto, di una lobby estremamente potente anche a livello sovranazionale. Interessante, in proposito, il recente documento del WWF, *Caccia e politica: come il mondo venatorio influenza le scelte europee le nostre vite*, in www.wwf.it, 28.5.2024. Venendo al nostro Paese, il Governo sarebbe in procinto di proporre modifiche alla legge quadro sulla tutela della fauna selvatica in termini – assai graditi ai cacciatori – di ampia liberalizzazione. V., in proposito, il comunicato di Legambiente *Ddl caccia, un testo inaccettabile che normalizza il bracconaggio*, in www.legambiente.it, 19.5.2025. È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 9 Cost. co. 3, la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

⁴⁶ V., per tutti, *Tragedia sul lago di Garda: "I due tedeschi non sono scappati, e non erano in stato di ebbrezza"*, in www.milano.repubblica.it, 22.6.2021.

⁴⁷ Per tutti, G. Losappio, *Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali"*, in www.penalecontemporaneo.it, 30.6.2016; A. Massaro, *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato"*, ivi, 20.5.2016; A. Menghini, *L'omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione di sistema*, Napoli 2016; D. Notaro, *I nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali: norme "manifesto" o specializzazione dello statuto colposo?* in www.legislazionepenale.eu, 28.7.2016. Per un'efficace ricostruzione critica della problematica, anteriore all'inserimento della fattispecie, cfr. E. Reccia, *La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio di colpevolezza*, Torino 2014.

⁴⁸ Cfr. G.P. Demuro, *Uguale ma diversi: sul reato di omicidio stradale o nautico*, in www.sistemapenale.it, 21.9.2023.

⁴⁹ Solo nel 2024, in Italia si sono verificate 1090 morti sul lavoro, con un incremento del 4,7% rispetto al 2023. Nel primo bimestre del 2025 l'aumento, rispetto all'analogo periodo del 2024, è stato addirittura del 16%. V. i dati dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering, www.vegaengineering.com/osservatorio. Per un aggiornamento costante da parte dell'INAIL, con dati differenziati rispetto alle diverse regioni d'Italia, cfr. www.dati.inail.it/portale/it/tabelle/tabelle-infortuni-sul-lavoro-con-cadenza-mensile.html.

quotidiana e terribile, cui il legislatore – al contrario - risponde non con una fattispecie autonoma, ma solo con la risalente circostanza aggravante di cui all’art. 589 co. 2 Cp⁵⁰, che può condurre al medesimo quadro sanzionatorio dell’omicidio nautico – esito comunque di dubbia congruità politico-criminale -, non sottraendola però a possibili bilanciamenti con eventuali attenuanti.

Non è certo dai soli limiti edittali, indici comunque non trascurabili, che si valuta la qualità di una disposizione, né si è così ingenui da ritenere che un problema a tal punto profondo e radicato come quello delle morti sul lavoro, dalle forti implicazioni socio-culturali, possa trovare una risposta adeguata nella sola politica criminale o un efficace effetto deterrente nell’innalzamento del quadro sanzionatorio, ma si tratta comunque di soluzioni che evidenziano, per il tramite della selezione delle scelte incriminatrici, l’individuazione di un preciso target cui si intende “indirizzare”, e rispetto al quale modulare, il sistema penale espresso dall’ordinamento.

Nella medesima prospettiva – che sottende l’inquietante palingenesi di una occulta “lotta di classe”: non contro le fragilità ma contro i fragili, non contro le diversità ma contro i “diversi”⁵¹ - si collocano anche talune soluzioni, per così dire, riduzionistiche, come l’abrogazione dell’abuso d’ufficio⁵² o la delega attribuita al Governo dalla l. 5.3.2024 n. 21, in tema di regolamentazione dell’intermediazione finanziaria⁵³, cui

⁵⁰ La disposizione, introdotta dalla l. 11.5.1966 n. 296, è stata successivamente modificata, con progressivi innalzamenti dei limiti edittali, dalla l. 21.2.2006 n. 102 e dal d.l. 23.5.2008 n. 92, convertito dalla l. 24.7.2008 n. 125. Sul punto, per tutti, D. Castronuovo, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro*, in AA. VV., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino 2019, 3 ss.; R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino 2020; B. Pattera, *L’estensibilità all’extraneus della tutela antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici*, in www.legislazionepenale.eu, 28.6.2022.

⁵¹ Sul punto, di estremo interesse, v. M. Ruotolo, *Sicurezza e disprezzo dell’altro*, in www.costituzionalismo.it, 2025 (1).

⁵² V. l. 9.8.2024 n. 114. Per tutti, G. Fiandaca, A. Merlo, *L’abrogazione dell’abuso d’ufficio: una vittoria simbolica nell’ambito di un’ostinata guerra tra poteri*, in www.discrimen.it, 23.2.2025; A. Manna, *L’abrogazione dell’abuso d’ufficio e la reazione della giurisprudenza*, in www.sistemapenale.it, 2.12.2024; M. Parodi Giusino, *L’abolizione dell’abuso di ufficio e la contestuale previsione del nuovo delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili: il “pasticciaccio brutto” di via Arenula*, in www.giustiziainsieme.it, 25.7.2024.

⁵³ Peraltro prorogata dal d.d.l. S. 1351, recentemente approvato al Senato e al momento all’esame della Camera dei deputati, che introduce un art. 19-bis alla l. 5.3.2024 n. 21, attribuendo un’ampia delega al Governo per la

appare sotteso l'obiettivo programmatico di disporre un'ampia depenalizzazione dell'insider trading⁵⁴.

Se le scelte di *favor* appaiono connotate in termini essenzialmente classisti, ancor di più lo sono quelle *stricto* o *lato sensu* repressive, che tuttavia si inseriscono, come è inevitabile che sia, in un quadro più ampio, in cui la strumentalità agli interessi delle fasce più agiate tende a coniugarsi con una significativa intolleranza nei confronti del dissenso, dell'emarginazione e, più ampiamente, del mancato allineamento politico. Si ponga attenzione, ad esempio, all'abolizione del reddito di cittadinanza, al mancato adeguamento all'inflazione delle pensioni di anzianità, a un codice della strada che sanziona l'assuntore di cannabis del tutto a prescindere dal permanere degli effetti sulla capacità⁵⁵, alle ispezioni inviate dal Ministero dell'Università negli Atenei di Sassari e Roma 3 – nel sostanziale, emblematico, disinteresse della comunità accademica⁵⁶ – per aver attivato, rispettivamente, un corso e un laboratorio in tema di

riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio previsti dal t.u. 24.2.1998 n. 58.

⁵⁴ V., anche se solo a livello giornalistico, *L'insider trading cambia così*, in www.milanofinanza.it, 13.2.2025; *Il Senato avvia la depenalizzazione del reato di insider trading come chiesto dagli operatori dei mercati*, in www.ilfattoquotidiano.it, 13.2.2025. Nello stesso contesto va collocata anche la proposta di degradare il reato di tortura a mera circostanza aggravante. V. Senato della Repubblica, XIX Legislatura, DDL S. 341. Della crescente tendenza a un «populismo immunitario», che però declinerà più in termini di una politica criminale, estremamente spregiudicata, modulata in termini di *favor* nei confronti del proprio target politico-elettorale, parla espressamente R. Bartoli, *Sulle recenti riforme in ambito penale*, cit., 10.

⁵⁵ La l. 25.11.2024 n. 177 ha modificato la fattispecie contravvenzionale di «Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti» di cui all'art. 187 Cds, eliminando il riferimento alla necessaria presenza dell'alterazione psicofisica al momento della guida successiva all'assunzione di sostanze. Come è noto, i metaboliti del tetracannabinolo permangono nell'organismo ben oltre il venir meno dei suoi effetti psicoattivi. In proposito, va evidenziato un fitto scambio di opinioni differenti, sui mezzi di stampa, tra il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e Vasco Rossi (v. «*Cambia questa legge del caxxo*»: *continua lo scambio tra Vasco Rossi e Matteo Salvini*, in www.rollingstone.it, 16.12.2024). La disposizione, peraltro, è al vaglio della Corte costituzionale in seguito a ordinanza di rimessione del GIP del Tribunale di Pordenone (su cui M.C. Ubiali, *Riforma del codice della strada (l. n. 177/2024) e "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti" punibile a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica del conducente: sollevata questione di legittimità costituzionale*, in www.sistemapenale.it, 17.4.2025). Va infine rilevato come una circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute dell'11.4.2025 (www.asaps.it/downloads/files/ATT00087.pdf) disponga, per la verità discostandosi sensibilmente dal dato testuale, che in sede applicativa «occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell'organismo» durante la guida, ma anche la non contestabilità dell'illecito all'assuntore della cannabis per uso terapeutico a seguito di prescrizione medica.

⁵⁶ Anche se, in proposito, c'è stato un appello per la libertà di ricerca, sottoscritto tuttavia da un numero

teoria gender, alla “deportazione” in Albania di migranti e richiedenti asilo⁵⁷, a provvedimenti di “decoro urbano” che individuano nei clochard e nei mendicanti non la proiezione soggettiva di profonde, e dolorose, patologie sociali e esistenziali, ma problemi da rimuovere senza particolari scrupoli, *a fortiori* nella loro incongrua proiezione all’interno del paradigma della sicurezza⁵⁸.

In quest’ultima tipologia trovano spazio, in effetti, i sempre più frequenti provvedimenti amministrativi, si pensi alle *zone rosse* di recente istituzione in numerose città⁵⁹, volti a preservarne le zone “bene” da ubriachi, mendicanti, persone senza fissa dimora e diseredati di ogni tipo, che pur ritrovano la loro originaria “matrice” normativa nel d.l. 1.2.2008 n. 42 (cd. Decreto Minniti sulla sicurezza urbana)⁶⁰, e il loro “coerente” compimento nel d.l. 4.10.2018 n. 113 (cd. Decreto Salvini)⁶¹. Se da un lato sembra qui di rivedere l’umanità sconfitta dell’*Ancien Régime*, quella che popolava Bicêtre e La Salpêtrière nelle descrizioni di Michel Foucault⁶², in

abbastanza esiguo, circa 120, di studiosi (www.ansa.it, 17.12.2024).

⁵⁷ Cfr. L. Masera, *La crimmigration del Governo Meloni e la fuga dalla giurisdizione*, in *DPP 2024* (11), 1403 ss.; G. Mentasti, *Trattenimento dei richiedenti asilo in Albania: tra mancate convalide, ricorsi e decretazione d’urgenza. Una breve guida, per farsi un’idea*, in www.sistemapenale.it, 23.10.2024.

⁵⁸ Sul punto, per tutti, C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, *La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto)*, in www.penalecontemporaneo.it, 18.7.2017.

⁵⁹ Secondo un approccio perseguito con impegno dall’attuale maggioranza di Governo, come evidenziato da una direttiva del Ministro dell’Interno del 17.12.2024. V. [www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-2/nuova direttiva zone rosse ministro piantedosi.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-2/nuova_direttiva_zone_rosse_ministro_piantedosi.pdf). Va tuttavia ricordato che il medesimo approccio, a partire dall’inserimento nel sistema del cd. “Daspo urbano” (inizialmente “Daspo sportivo”, ex art. 6 l. 13.12.1989 n. 401), e soprattutto delle istanze di “sicurezza urbana” quale presupposto per la sua applicazione (ad opera del d.l. 23.5.2008 n. 92, convertito dalla l. 24.7.2008 n. 125) abbia connotato tutte le maggioranze politiche susseguitesi nel nostro Paese, pronte costantemente a implementarlo, senza eccezioni, del tutto a prescindere dall’asserita identità ideologica di ciascuna di esse. Sul punto, per tutti, F. Curi, *Il daspo urbano: “l’eterno ritorno dell’uguale”*, in www.penaledp.it, 11.2.2021; A. Ciervo, *Soggetti pericolosi e come reprimerli. Piccola storia (in)costituzionale del Daspo*, in www.questionegiustizia.it, 10.4.2025; R. Bartoli, *Le spire del pitone. Questioni di legittimità costituzionale e di sistema in tema di penalità e sicurezza urbana*, in www.sistemapenale.it, 27.5.2025.

⁶⁰ Convertito con modificazioni nella l. 18.4.2017 n. 48. Come efficacemente rilevato, si tratta di un testo caratterizzato da «evidente incidenza e collisione con la libertà personale (art. 13 Cost.) e la libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e la violazione delle relative riserve di legge e di giurisdizione». Così A. Algostino, *I diritti speciali del nemico e dell’amico: un diritto penale contro la Costituzione*, in www.questionegiustizia.it, 8.4.2025.

⁶¹ Convertito nella l. 1.12.2018 n. 132. Sul punto, per tutti, M.E. Cassano, *Sicurezza e disagio sociale nel c.d. decreto Salvini*, in *DPenCont.*, 2019 (9), 5 ss.

⁶² V. M. Foucault, *Storia della follia nell’età classica* (1961), Milano 1998. A una «gestione della sicurezza urbana ... improntata alla marginalizzazione» fa riferimento M. Pelissero, *A proposito del disegno di legge in materia di*

questo autoritarismo borghese e “benpensante”, intollerante verso i deboli perché infastidito dalla democrazia, parlare di diritti sociali assomiglia sempre di più a una *boutade* anacronistica, e i diritti civili, faticosamente conquistati, vivono anch’essi di una regressione allarmante. Si pensi, per tutte, alla difficoltà, se non alla impossibilità, di abortire legalmente in numerose regioni del nostro Paese⁶³, o a inquietanti prospettive normative in tema di fine vita⁶⁴.

In questo clima “culturale”, la sicurezza ha finito per assumere un ruolo centrale, anche in ragione del suo contenuto sempre più caliginoso, in grado di ricomprendere, indifferentemente, la circolazione stradale, l’immigrazione, il timore del terrorismo, l’ordine pubblico, le manifestazioni di dissenso, anche pacifiche, e così via⁶⁵. Un paradigma onnivoro e magmatico, pronto non solo ad attagliarsi a tutto⁶⁶, ma soprattutto a giustificare qualsiasi scelta operata in suo nome, a confondere i piani più diversi, e a occultare – nel conseguente, inevitabile caos semantico e valoriale – anche il congedo dalle libertà fondamentali: l’orso marsicano e la strisciante criminalizzazione del dissenso, icasticamente affiancati, marciano così l’uno accanto all’altra, alla conquista di un futuro radioso.

L’immagine è strana, ma non dimentichiamo che «le rivoluzioni sono opera del genio costruttivo di un popolo guidato da gagliarde tempere di condottieri»⁶⁷, e che

sicurezza pubblica: i profili penalistici, in www.sistemapenale.it, 27.5.2024.

⁶³ Sul punto cfr., ad es., D. Pizzolato, A. Cavolo, D. Chatzikonstantinou, *Diritto all’aborto in Italia: dibattito, restrizioni e impatti sulle donne*, in www.scienzainrete.it, 24.4.2024.

⁶⁴ È allo stato in discussione, infatti, una proposta della maggioranza da cui emerge una regolamentazione estremamente restrittiva della materia, in specie del suicidio assistito, e che prevede – cosa estremamente rilevante anche in tema di aborto – l’inquietante locuzione: «la Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona, dal concepimento alla morte». Sul punto, da fonti di stampa, v. G. Cerami, *Stretta sul fine vita e nella legge spunta la norma anti-aborto*, in www.repubblica.it, 25.6.2025.

⁶⁵ Per tutti, F. Forzati, *La sicurezza tra diritto penale e potere punitivo*, Napoli 2020. Da peculiare prospettiva, merita menzione il già citato regolamento di polizia urbana della città di Cagliari del 21.2.2023, che all’art. 3 lett. b dispone: «per sicurezza urbana si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città», definizione sicuramente problematica se si assumesse a riferimento la lingua italiana.

⁶⁶ Cfr., tra gli altri, V. Mongillo, *Ordine pubblico e sicurezza nel diritto penale: per un’ecologia concettuale quale viatico di razionalizzazione*, in *AP*, 16.2.2025, 23 ss.

⁶⁷ G. Maggiore, *Diritto penale totalitario in uno Stato totalitario*, in *RIDPP* 1939, 143.

ogni anelito a una legalità intesa come proiezione prammatica dei principi fondativi, incongruo fardello della democrazia, nel “nuovo ordine” va radicalmente ripensata. Occorre infatti «costruire una dogmatica nuova che non gravita tanto intorno al concetto di *lex* quanto a quello di *auctoritas*, come vivente volontà del principe ..., ed è inconcepibile che lo Stato totalitario consenta di spogliarsene per un malinteso riguardo ai diritti dell'individuo»⁶⁸. Soprattutto, mi viene da pensare, se si tratta di alcune, sgradevoli, tipologie di “individui”.

Particolarmente emblematico, in proposito, il *Patto “stazioni sicure”*⁶⁹ - sottoscritto il 31.7.2024 tra Comune di Milano, Prefettura, Trenord, Trenitalia, Confcommercio e altri enti di rilievo -, funzionale a «contenere comportamenti illeciti e pregiudizievoli per la quiete pubblica, il decoro urbano e la sicurezza urbana», che prevede «la dislocazione di operatori all'interno delle stazioni milanesi per individuare persone che agiscono comportamenti critici per la dignità della persona, ... quali a titolo esemplificativo il bivacco, l'accattonaggio insistente, l'abbandono di rifiuti, l'abuso di alcol».

Non saprei dire quale fulgida penna si nasconda dietro l'uso transitivo del verbo *agire*, ma resto sgomento nel leggere, nei *considerata* del provvedimento, che lo stesso è giustificato dalla presenza di «un numero imprecisato di soggetti senza fissa dimora che ivi sono soliti incontrarsi a scopo di intrattenimento, ... per realizzare indebiti profitti dal compimento di attività illecite ovvero per beneficiare semplicemente delle varie attività assistenziali che qui sono svolte dagli operatori istituzionali e del terzo settore, ... fenomeno socialmente rilevante ... soprattutto per le particolari caratteristiche antropologiche dovute al fatto che trattasi per lo più di ragazzi stranieri di prima o seconda generazione».

⁶⁸ Ivi, 158.

⁶⁹ www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-07/patto_stazioni_sicure_def_31_luglio_2024_-_milano.pdf.

Se le ideologie a sinistra si sono effettivamente dissolte, come neve al sole, nell'intolleranza divisiva della *woke culture* e in una sensibile, complessiva rarefazione ideologica e progettuale⁷⁰, a destra non sono affatto morte: più prammatiche di sempre, spietate come sempre, disattente come mai ai problemi sociali. Nell'eclissi esistenziale e mediatica del *Lumpenproletariat*, nella marginalizzazione dei diversi, nella stigmatizzazione del dissenso, nel contrasto all'ideologia di genere, nel Daspo urbano, negli interventi di pubblica sicurezza nei confronti di chi espone manifesti antifascisti⁷¹, nella «tutela dell'interesse nazionale e della difesa della Patria»⁷², nella flat-tax per le partite IVA, nella maternità surrogata come “reato universale”⁷³, nella lotta alle ONG, nei migranti lasciati morire a migliaia, nelle nuove schiavitù, nel disinteresse per i morti sul lavoro, nei suicidi quotidiani in carcere, nella famiglia intesa come «il luogo dove uomo e donna si incontrano per realizzare il dono e la bellezza di crescere ed educare i figli»⁷⁴, si è probabilmente consumato quel modello di democrazia laica, pluralista e antifascista, nata dalla Resistenza, che molti di noi, forse un po' ingenuamente, avevano ritenuto un irrinunciabile, e oramai acquisito punto di partenza su cui edificare un futuro migliore.

2. In questo contesto si colloca il “decreto sicurezza” di cui al d.l. 11.4.2025 n. 48⁷⁵: non è una grandinata improvvisa in un giorno di sole, ma un passaggio perfettamente

⁷⁰ Per un'analisi critica e progettuale, v. E. Morin, *La mia sinistra. Rigenerare la speranza*, Trento 2021.

⁷¹ Per tutti, v. *Scala. Loggionista grida «Viva l'Italia antifascista» e viene identificato. È polemica*, in www.avvenire.it, 8.12.2023. La stessa cosa è accaduta, in più occasioni, a chi aveva esposto striscioni con scritte antifasciste. V., ad es., *Striscione antifascista davanti alla panetteria, fornaia identificata dalla polizia ad Ascoli Piceno*, in www.ilfattoquotidiano.it, 25.4.2025.

⁷² Dal Programma per le elezioni politiche di Fratelli d'Italia del 2022, www.programmafidi2022.it.

⁷³ Art. 1, l. 4.11.2024 n. 169.

⁷⁴ Dal Programma per le elezioni politiche della Lega Nord del 2022, www.static.legaonline.it/files/Programma_Lega_2022.pdf.

⁷⁵ Convertito dalla l. 9.6.2025 n. 80.

omogeneo a un trend, ampiamente in atto, di progressiva erosione del sistema costituzionale⁷⁶.

Anche la genesi del decreto, peraltro, appare orientata in questa direzione. Un primo testo era stato approvato, infatti, il 18 settembre 2024 dalla Camera dei deputati⁷⁷, ma da quel momento tutto l’iter aveva subito un forte rallentamento. Il suo contenuto, a dire il vero, aveva immediatamente sollevato numerose critiche, non solo da parte dell’opposizione⁷⁸, ma anche dell’accademia⁷⁹, dell’avvocatura⁸⁰ e del mondo dell’associazionismo⁸¹. Un testo effettivamente molto divisivo - connotato da una superfetazione estrema delle istanze securitarie e da una forte compressione dei diritti civili -, cui hanno fatto seguito plausibili rilievi della Presidenza della Repubblica⁸² e conseguenti modifiche del provvedimento, peraltro accompagnate dall’insorgere di forti malumori all’interno della stessa maggioranza di governo⁸³.

⁷⁶ Sul punto cfr., per tutti, L. Risicato, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino 2019. Cfr. anche A. Cavaliere, *Punire per ottenere ‘sicurezza’: corsi e ricorsi di un’illusione repressiva e prospettive alternative*, in www.la legislazione penale.eu, 20.4.2021.

⁷⁷ Si tratta del d.l. AC. 1660-A - «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario».

⁷⁸ V., ad es., *Ddl sicurezza: norme liberticide che reprimono il dissenso*, in www.partitodemocratico.it/ddl-sicurezza-norme-liberticide-che-reprimono-il-dissenso/.

⁷⁹ Cfr. *Pacchetto sicurezza: il comunicato del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei Professori di Diritto penale*, in www.sistemapenale.it, 3.10.2024.

⁸⁰ V. la delibera del 30.9.2024 della giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, ivi, 2.10.2024.

⁸¹ Già prima dell’approvazione, v. ad es. i rilievi di Amnesty international, in *Pacchetto sicurezza: le nostre preoccupazioni sul progetto di legge*, in www.amnesty.it, 17.5.2024. Cfr. anche il testo curato dall’Associazione Antigone, in cui compaiono contributi estremamente autorevoli, *Ddl sicurezza: “il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana”*, in www.antigone.it, 20.9.2024. Successivamente, quello elaborato da Libera: *No al DDL Sicurezza, al fianco di chi difende in modo nonviolento la Democrazia*, in www.libera.it/it-schede-2701-verso-il-14-dicembre-2024-e-al-fianco-delle-realta-e-delle-persone-che-difendono-in-modo-nonviolento.

⁸² Sul punto, A.I. Arena, *Il c.d. “decreto-legge sicurezza” (notazioni critiche sui profili procedurali)*, in www.osservatorioaic.it, 6.5.2025. V. anche, da fonti giornalistiche, *Decreto sicurezza, ecco i sei punti richiesti da Mattarella al governo Meloni. Nonostante la Lega*, in www.ilfoglio.it, 4.4.2025.

⁸³ *La Lega attacca: Eravamo più d’accordo col testo originale, non con quello edulcorato da Mattarella*, in www.lespresso.it, 3.4.2025.

Con un improvviso cambio di programma – ulteriore segnale di una problematica indifferenza nei confronti delle regole istituzionali -, il Governo “convertiva” il disegno di legge in decreto legge, approvandolo repentinamente.

Le riserve sul metodo sono evidenti, e non attengono soltanto ai consueti rilievi sull’uso della decretazione d’urgenza in materia penale⁸⁴, investendo in via diretta la totale assenza, nel caso di specie, dei requisiti legittimanti di cui all’art. 77 co. 2 Cost.⁸⁵ – d’altronde nulla di significativo era accaduto tra l’approvazione alla Camera del d.d.l. e la sua “trasformazione” in decreto -, con una elisione delle prerogative parlamentari, a questo punto, totalmente arbitraria. Salvo ritenere che non calendarizzare un provvedimento, tentennare, dedicarsi ad altro, non riuscire a trovare adeguati punti di convergenza nella maggioranza, ne renda per ciò solo “urgente” l’approvazione, a prescindere dal contenuto e dal contesto⁸⁶. Potremmo dire, in questa prospettiva, che perder tempo nel fare una cosa qualsiasi la renda intrinsecamente urgente. E poiché una cosa inutile non è mai urgente, se invece lo è non può essere che necessaria. È

⁸⁴ V., tra gli altri, G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale*⁸, p.g., Bologna 2019, 56 ss.; M. Romano, *Corte Costituzionale e riserva di legge*, in G. Vassalli, a cura di, *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli 2006, 29 ss. Per un’attenta ricostruzione critica della problematica, da ultimo, E. Dolcini, *Sicurezza per decreto-legge?*, in www.sistemapenale.it, 30.6.2025. La stessa Corte costituzionale, peraltro, ha rilevato come «la scelta dei fatti da sottoporre a pene e sanzioni andrebbe rimessa al soggetto-Parlamento, in quanto rappresentativo dell’intera collettività nazionale». Così, C. cost., 8.11.2006 n. 394.

⁸⁵ Bizzarramente, per quanto riguarda il requisito dell’urgenza, la sua assenza è esplicitata dallo stesso decreto quando, all’art. 37, attribuisce al Governo – *rectius*, il Governo attribuisce a se stesso - una delega, da esercitare entro un anno, per modificare il regolamento penitenziario di cui al d.P.R. 30.6.2000 n. 230. Sul punto, F. Palazzo, *Decreto sicurezza e questione carceraria*, in www.sistemapenale.it, 1.5.2025; E. Dolcini, *Sicurezza per decreto-legge?*, cit., § 7. Per una recente declaratoria di illegittimità di una disposizione introdotta con decreto legge, proprio in ragione dell’assenza dei requisiti di necessità e urgenza, v. C. cost., 2.7.2024 n. 146.

⁸⁶ Nota, in proposito, G. Giostra (*È “necessario e urgente” rifondare il DL sicurezza*, in www.sistemapenale.it, 29.4.2025): «È evidente quali siano nell’operazione le vere necessità e urgenze: la necessità di sottrarre alle crescenti critiche, anche sovranazionali, la proposta normativa e l’urgenza di rassicurare un parte della maggioranza, insofferente alle modifiche che, anche a seguito dell’intervento del Presidente della Repubblica, si erano già rese necessarie e preoccupata delle altre che si andavano prospettando». Di «“evidente mancanza” dei presupposti di necessità ed urgenza» parla anche P. Carnevale, *Del patto della staffetta: ma a cambiare non sono gli interpreti, bensì il testimone*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 04/25 – *Il decreto-legge sicurezza*. Per un’ampia ricostruzione della problematica, v. la Relazione n. 33/2025 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, 23.6.2025, in www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rel.332025.pdf, 6 ss.

appena il caso di rilevare che se assumessimo questo modello argomentativo a regola di vita, ci dedicheremmo con costanza a perdere tempo e a fare, tardivamente ma con urgenza, un gran numero di cose probabilmente inutili.

Se però non sono inutili ma dannose, se ad agire in questo modo non è un confuso sofista ma l'esecutivo, e in gioco c'è la tenuta dell'ordine costituzionale, le cose cambiano.

Preso atto della violazione dell'art. 77 Cost., risulta ora necessario, evidentemente, dedicare attenzione al contenuto del decreto, che tuttavia analizzerò in una prospettiva essenzialmente esemplificativa, non affrontando le peculiarità di ogni disposizione. Quello che mi interessa, infatti, è provare a inquadrarne le interazioni di contesto, tratteggiandone la progettualità politica, e nel contempo interrogarmi circa la praticabilità – o forse la necessità – di ridefinire alcuni aspetti del nostro strumentario argomentativo alla luce della consapevolezza di vivere una fase di forte crisi della democrazia.

2.1. Merita attenzione, innanzitutto, il nuovo art. 270-*quinquies*.3 Cp (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) che, nell'incriminare il fatto di chi «consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali»⁸⁷, determina un sensibile anticipo di tutela rispetto alla già problematica ipotesi di cui all'art. 270-*quinquies*⁸⁸, con

⁸⁷ Questo, per esteso, il testo della disposizione. Art. 270-*quinquies*.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo): «Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni».

⁸⁸ Cfr., ad es., A. Cavaliere, *Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie individuali*, in DPP 2017 (8), 1089 ss.; G. Palombino, *Lupi solitari, libertà all'informazione e pubblica sicurezza: quale bilanciamento nella lotta al terrorismo internazionale?*, ivi, 2019 (4), 561 ss.

conseguente, ulteriore rarefazione dei canoni di materialità e offensività⁸⁹, ritenuti evidentemente surrogabili dal perseguimento della *finalità di terrorismo*⁹⁰. In effetti, l'impressione è che venga qui attribuita rilevanza penale ad atti meramente preparatori rispetto alla eventuale possibilità di – mediati - epiloghi dannosi. Il fatto tende, in tal modo, ad assumere essenzialmente una funzione sintomatica della pericolosità individuale del suo autore⁹¹, con uno scivolamento soggettivo ulteriormente accentuato dal ruolo pregnante attribuito al dolo specifico dalla descrizione normativa. Nella rarefazione dei principi, nella trasfigurazione della tipicità, nell'evidente priorità riconosciuta al controllo sociale rispetto alle garanzie dei consociati, la sicurezza si fa paradigma di un'autopoiesi malata, sublimata nella superfetazione di un *Salus rei publicae* piegato alle esigenze di un potere sempre più restio a riconoscere vincoli – formali o sostanziali – all'esplicazione di se stesso.

Si tratta di un aspetto che connota, in realtà, la complessiva riforma novellistica, conferendole un'identità precisa, e riconoscibile, anche a fronte di interventi eterogenei per ambito di materia.

Pur senza soffermarmi, nel rispetto delle premesse date, su ogni singola scelta normativa, faticherei a non rilevare – pur muovendomi in una prospettiva, per così dire, periferica - il profondo disagio discendente dalle modifiche arrecate, dall'art. 5

⁸⁹ V., tra gli altri, A. Cisterna, *L'evanescenza delle condotte condiziona le norme sul terrorismo*, in *GD 2025* (16), 82 ss.

⁹⁰ In relazione alla quale appare comunque corretto operare un riferimento alla norma definitoria di cui all'art. 270-sexies Cp, che tuttavia, non perfettamente determinata, lascia impregiudicati molteplici dubbi. Sul punto, per una ricostruzione del dolo specifico in termini di obiettiva attitudine offensiva, v., tra le altre, Cass. 29.11.2022 n. 14885; Cass., 22.9.2022 n. 35690, in www.penaledp.it, 2.1.2023, con nota di M. Mandalari, *L'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di auto-addestramento con finalità di terrorismo: nota a una recente pronuncia di legittimità*.

⁹¹ Come si è efficacemente notato, «questa forte retrocessione della punibilità rischia di dare rilevanza a tipologie di autore, piuttosto che a fatti connotati, seppure in una dimensione di anticipazione della tutela, da una dimensione di pericolo astratto». Così, M. Pelissero, *A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica*, cit.

del decreto, all’art. 2-*quiquies* d.l. 2 ottobre 2008 n. 151, in materia di «Benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata». Benefici di cui si introduce l’esclusione (lett. *a*) se il superstite non è «del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali», con una soluzione connotata non solo da dubbia razionalità selettiva, ma soprattutto - a tacere della impresentabilità logica e semantica della locuzione “superstiti delle vittime” - dalla più assoluta vaghezza, tale da renderne pressoché inevitabili esiti applicativi totalmente arbitrari.

Ancor più grave l’esclusione, introdotta dalla lettera *b*), per i coniugi, i conviventi, i parenti o gli affini entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159, o di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51 co. 3-*bis* Cpp.

Rilevare la sostanziale estraneità del nostro sistema di prevenzione, soprattutto delle misure di prevenzione personali, al paradigma di un sistema penale compiutamente democratico - cosa di cui sono personalmente convinto ⁹² -, incorrerebbe oggi in una triste eterogenesi dei fini, evidenziandone non i limiti, ma la piena sintonia con i tempi che stiamo vivendo.

Va però evidenziato che l’esclusione dai benefici, istituto di carattere prettamente sanzionatorio (salvo avventurarsi in ellissi teorico-formali elusive della natura afflittiva che lo connota, unico parametro realmente conferente per un corretto inquadramento tipologico⁹³), è indirizzata a persone la cui “colpa” consiste, esclusivamente, nell’aver un rapporto parentale con soggetti qualificati, diretta conseguenza di un’arbitraria

⁹² Sia consentito rinviare a G. Balbi, *Le misure di prevenzione personali*, in *RIDPP* 2017, 505 ss.

⁹³ In proposito, sul ruolo decisivo assolto dalla giurisprudenza europea a partire dalla “storica” sentenza *Engel e altri c. Paesi Bassi*, 8.6.1976, la letteratura è estremamente vasta. Tra gli altri, a titolo esemplificativo, cfr. M. Donini, L. Foffani, a cura di, *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo*, Torino 2018; L. Masera, *La nozione costituzionale di materia penale*, Torino 2018. Una recente applicazione giurisprudenziale dei “criteri Engel” è rinvenibile, ad es., in Cass. 11.1.2024 n. 10399.

presunzione collusiva, se non di un complessivo demerito esistenziale, ritenuta incongruamente adeguata a privarli del sostegno dello Stato. Presunzione che peraltro si implementa, in un gioco di specchi impazzito, su di un'altra presunzione implicita, quella di pericolosità del congiunto, cui paradossalmente, per il legislatore del 2025, la misura di prevenzione potrebbe tuttavia anche non essere stata ancora applicata. In sintesi, una nuova prospettiva nella dissoluzione dei principi, apicale rispetto a un principio di uguaglianza la cui lesione si proietta, questa volta, perfino sui parenti delle vittime. Per quanto attiene ai congiunti di coloro «nei cui confronti sia in corso un procedimento penale», la soluzione introdotta appare, se possibile, ancora più grave. La traslazione della perdita del beneficio, infatti, consegue qui all'evidente violazione della presunzione di innocenza di cui all'art. 27 co. 2 Cost., nonché – con un riferimento a tal punto pre-moderno e pre-illuminista da apparire quantomai attuale e conferente – dell'antico brocardo *peccata igitur suos teneant auctores*, fissato dalla costituzione di Arcadio e Onorio del 400 d.C.⁹⁴. Argomento funzionale a superare, con fiero disinteresse nei confronti di qualsiasi rigore cronologico, il plausibile rilievo che anche Oreste, Elettra e Ifigenia, in fondo, scontavano le colpe del padre.

2.2. Il carattere socialmente selettivo delle scelte incriminatrici, accompagnato da una loro sostanziale inadeguatezza teleologica e sistematica, traspare bene anche dall'introduzione dell'art. 634-*bis* Cp (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui), che sanziona con la reclusione da due a sette anni il fatto di chi, mediante violenza o minaccia, occupi o detenga senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisca il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente⁹⁵.

⁹⁴ C. 9.47.22.2.

⁹⁵ Prevedendo poi, al comma successivo, la medesima sanzione a carico di «chiunque si appropri di un immobile

Non mi soffermo dettagliatamente sulla disposizione⁹⁶, limitandomi a rilevarne la modesta utilità prammatica – nelle sue tendenziali interazioni, o sovrapposizioni, con le già presenti fattispecie di violazione di domicilio, invasione di edifici, violenza privata o truffa – e le incongruenze sistematiche determinate dalla prevista procedibilità a querela⁹⁷.

È tuttavia significativo evidenziare come la stessa tecnica di redazione, e la scelta semantica, si pieghino alle esigenze di una politica criminale dalla valenza accentuatamente simbolico/repressiva, a fronte di un problema che andrebbe invece affrontato, secondo un approccio ineludibilmente correlato alla realtà che lo produce, soprattutto in termini di politica sociale⁹⁸. In questa prospettiva, meritano sicura attenzione le condotte incriminate alternativamente nella prima parte del comma 1: «occupazione e detenzione senza titolo». Posto che l'accento mediatico, e politico, della scelta incriminatrice cade – e non poteva essere altrimenti – sulla condotta di occupazione abusiva⁹⁹, non a caso l'unica richiamata in rubrica, è anche vero che la giustapposizione tra le due ipotesi genera perplessità. A prima vista, infatti, il riferimento all'*occupazione* potrebbe apparire superfluo – e dunque conseguente

destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri, ovvero ceda ad altri l'immobile occupato».

⁹⁶ Su cui, peraltro, esiste già una significativa letteratura. Per tutti, M. Pelissero, *A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica*, cit.; Relazione n. 33/2025 dell'Ufficio del Massimario, cit., 4 ss. e bibliografia ivi citata.

⁹⁷ Si tratta di incongruenze già evidenziate da attenta dottrina. In particolare, v. A. Cavaliere, *Contributo alla critica del d.d.l. sicurezza*, in *CrD* 2024 (2), 244 s.

⁹⁸ Sulla «pervicace scelta politica di declinare i problemi sociali sul solo paradigma della repressione e del carcere, in nome della sicurezza», cfr. V. Manes, *L'ossessione securitaria*, in www.dirittodidifesa.eu, 24.3.2025.

⁹⁹ «Grande vittoria per una battaglia storica della Lega: via libera della Camera - in attesa del passaggio al Senato - per l'introduzione del nuovo reato per chi occupa abusivamente case, con una pena prevista dai due ai sette anni di carcere. Altro che clemenza per gli abusivi, come vorrebbe una certa sinistra: tolleranza zero!», scriveva, l'11.9.2024, sulla sua pagina facebook, strumento istituzionale *par excellence*, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini (www.facebook.com/salviniofficial). Tra i tanti rilievi opponibili faticano tuttavia ad essere inclusi quelli operati dalla parlamentare europea Ilaria Salis che – da una prospettiva decisamente eclettica, venata da un forse inconsapevole populismo gauchista – ha qualificato quella dell'occupante abusivo come *una vita non rilassante* (www.youtube.com/watch?v=JoTtn94kB6o). Rilievo il cui anelito anti-stigmatizzante si stempera al pensiero che, con ogni probabilità, non sia particolarmente rilassante neanche la vita del rapinatore di banche, del trafficante di stupefacenti, dell'omicida seriale e così via.

soltanto a una scelta regressiva di ipostatizzazione simbolica -, sulla base del rilievo che l’occupante sia anch’egli, in fondo, un detentore senza titolo. L’obiezione non risulterebbe però corretta: l’occupazione consiste infatti non in una forma di detenzione – di cui difettano in realtà tutti i requisiti strutturali¹⁰⁰ -, ma di *possesso senza titolo*.

Proprio una peculiare attenzione all’ambito ordinamentale civilistico, quello di originaria afferenza della terminologia adoperata, sembrerebbe allora spiegare l’affiancamento dei due termini, evidentemente funzionale a conferire rilevanza penale a ipotesi – si pensi ad esempio al locatario che permanga nell’immobile dopo che gli sia stata notificata un’intimazione di sfratto - che altrimenti non sarebbero investite di tipicità. È anche vero, però, che l’attento scrupolo civilistico proiettato nella tipizzazione della “detenzione senza titolo” è totalmente assente nella selezione dell’altra condotta incriminata, quella di “occupazione”. In diritto civile, infatti, l’occupazione, lungi dal rappresentare un’indebita aggressione all’altrui proprietà, ne costituisce al contrario una forma di legittima acquisizione, regolata – sia pur con peculiare riguardo ai beni mobili - dall’art. 923 Cc.

Non v’è dubbio, tuttavia, che il significato penalistico di “occupazione” sia diverso, sostanzialmente consolidato¹⁰¹, e che sul punto ci stiamo muovendo ampiamente *in claris*, ma il risultato che si proietta nella descrizione normativa è comunque quello di uno strano irrocervo¹⁰², eccentricamente dimidiato tra l’epistemologia civile e quella più propriamente penalistica.

¹⁰⁰ Il detentore, come è noto, utilizza il bene sulla base di un titolo giuridico, riconoscendo la valida insistenza sullo stesso di un altrui diritto reale. Per tutti, cfr. R. Omodei Salè, *La detenzione e le detenzioni. Unità e pluralismo nelle situazioni di fatto contrapposte al possesso*, Padova 2011.

¹⁰¹ Concetto, peraltro, non limitato al solo ingresso arbitrario, necessitando di «una turbativa riconducibile ad una sorta di “spoglio funzionale”, idoneo a comprimere, in tutto o in parte, le facoltà di godimento o la destinazione del bene». In questi termini, Cass. 17.11.2008 n. 42786.

¹⁰² Creatura mitica che, quantomeno secondo Boezio (*Commentarium in librum aristotelis perihermeneias, Liber primus, De signis*) – ma il rilievo, riferito alle condotte tipizzate all’art. 634-bis Cp si fa un po’ troppo severo -,

Appare tuttavia evidente come i problemi più seri non si collochino sul piano della tecnica redazionale, riflettendosi direttamente sui profili sostanziali. Il punto è che le condotte incriminate in via alternativa, nell’esprimere un messaggio di tolleranza zero nei confronti sia dei soggetti più deboli sia di quelli politicamente non allineati, determinano l’equiparazione di fattispecie munite di indici di offesa a tal punto differenti da inferire la plausibile illegittimità della perequazione, e così numerose – si pensi che nel 2022 gli sfratti non eseguiti in Italia erano circa 150.000¹⁰³ – da relegare la disposizione a un futuro di ampia ineffettività. Né può evidentemente sottacersi che quello all’abitazione costituisce un diritto inviolabile della persona¹⁰⁴, con i conseguenti seri dubbi di conformità a Costituzione di una sua compressione *ex lege*. Nel contempo, in relazione agli immobili di proprietà pubblica¹⁰⁵, la procedibilità a querela si trasforma in un improprio strumento politico, del tutto estraneo alla *ratio* genetica e funzionale dell’istituto, ma estremamente potente proprio in ragione della sua totale arbitrarietà selettiva.

2.3. L’art. 13 del decreto apporta alcune significative modifiche all’art. 10 co. 2 d.l. 20.2.2017 n. 14¹⁰⁶, disponendo: a) l’estensione del divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto e alle relative pertinenze¹⁰⁷ «a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo,

quod quoniam omnino in rebus nulla illi substantia est, falsum aliquid designare videtur.

¹⁰³ Il dato è tratto da fonte giornalistica. V. D. Bellotti, *Il diritto alla casa in Italia non esiste. Benvenuti nella stagione degli sfratti*, in www.lespresso.it, 4.1.2023.

¹⁰⁴ In questo senso, C. cost., 9.3.2020 n. 44.

¹⁰⁵ Quantificabili, nel 2018, in circa 2.6 milioni. Sul punto, il rapporto del MEF è consultabile al link www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/RapportoImmobili_DatiAnno2018.pdf.

¹⁰⁶ Dal titolo «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», convertito, con modificazioni, dalla l. 18.4.2017 n. 48.

¹⁰⁷ Di cui al precedente art. 9, vagamente intitolato «Misure a tutela del decoro di particolari luoghi».

titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all’articolo 9, comma 1»); b) l’estensione dell’arresto in flagranza differita al delitto di cui all’art. 583-*quater* Cp, qualora commesso in occasione di manifestazioni svoltesi in luogo pubblico o aperto al pubblico. La norma va immediatamente correlata alla contestuale, radicale modifica apportata, dall’art. 20 del decreto, proprio all’art. 583-*quater* co. 1 Cp. Anche in questo caso mi soffermerò solo sugli aspetti che esprimono in modo più evidente il rapporto tra la crisi dei principi costituzionali e le coordinate politico-ideologiche sottese alla loro attuale, progressiva, dissoluzione.

In relazione al divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto, è interessante rilevare come l’estensione ai soggetti «denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva» per talune tipologie di illeciti, determini il risultato - non facile da conseguire con una sintetica locuzione normativa - di violare almeno due, probabilmente tre, principi costituzionali: l’art. 3, prevedendosi, con una perequazione tanto arbitraria quanto intrinsecamente irragionevole, la possibilità di disporre i medesimi provvedimenti ostativi nei confronti di soggetti muniti di status individuali incomparabilmente differenti, e questo anche assumendo a riferimento gli insidiosi parametri della sicurezza e della pericolosità sociale; l’art. 27 co. 2, eludendosi, per le persone non condannate in via definitiva, la presunzione di non colpevolezza. Si potrebbe obiettare - anzi, si obietterà certamente - che il riferimento all’art. 27 sia qui inconferente, essendo il divieto di accesso un provvedimento di carattere amministrativo e non penale, che non incide sulla libertà personale (intendendosi tuttavia l’estensione in senso estremamente, riterrei eccessivamente, limitato¹⁰⁸). D’altronde, è proprio su questo modello argomentativo che la Consulta ha mantenuto

¹⁰⁸ In proposito, non può non rilevarsi come l’art. 13 Cost. non presidi, infatti, soltanto la privazione della libertà personale *stricto sensu* intesa, disponendo l’inammissibilità di qualsiasi forma di detenzione «se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge», ma anche «di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale».

inalterato negli anni il suo giudizio di complessiva conformità a Costituzione delle misure di prevenzione personali¹⁰⁹, epifenomeno di soluzioni teorico-applicative non di rado funzionali a consentire alle istanze di controllo sociale di prevalere su un sistema di garanzie che avrebbe dovuto, al contrario, metterne in seria discussione la – complessiva - legittimità¹¹⁰.

Ma la nostra cultura dei diritti è fragile, ed è innegabile che dal secondo dopoguerra il sistema di prevenzione, latamente inteso, abbia finito per connotarsi sempre di più in termini sociali, non toccando direttamente gli interessi di quella borghesia che pur sempre esprime il ceto dei giuristi. Fatto sta che la pericolosità – proiezione meta-soggettiva della sicurezza – ha avuto vita abbastanza facile nell’assumere un ruolo sempre più pregnante all’interno delle dinamiche di controllo sociale¹¹¹, ponendo le basi per quella forte, ulteriore involuzione autoritaria dell’ordinamento cui stiamo assistendo in questi giorni.

Ma anche chi dovesse apprezzare gli obiettivi di rielaborazione genetica – se non di manomissione politica - del sistema ordinamentale in cui va contestualizzato il decreto sicurezza, avrebbe grande difficoltà a ipotizzare un percorso logico-argomentativo in grado di conferire legittimità all’estensione del divieto ai soggetti semplicemente denunciati.

¹⁰⁹ Per una lettura fortemente riduttiva dell’operatività della disposizione, limitandone le coordinate in termini di pressoché esclusiva “fisicità” della coercizione, per tutte, C. cost., 21.6.1960 n. 45.

¹¹⁰ Cfr. G. Balbi, *Le misure di prevenzione personali*, cit., 505 ss.

¹¹¹ Ancor più se ulteriormente dilatata, con un tradimento anche semantico della ragionevolezza, in termini percettivo-emozionali di “sensazione di insicurezza”: «La selezione delle condotte alla cui reiterazione può conseguire la misura del divieto di accesso, effettuata tramite la norma censurata, è ispirata all’intento di individuare quelle tipologie di comportamenti che, sulla base dell’esperienza concreta, il legislatore ha ritenuto che contribuiscano maggiormente a generare un clima di insicurezza in determinate aree urbane, e che si caratterizzano per una indebita e prolungata occupazione di spazi nevralgici ai fini della mobilità o interessati, comunque sia, da rilevanti flussi di persone». Così, in relazione al rigetto di una questione di legittimità dell’art. 9 co. 1 d.l. 20.2.2017 n. 14, C. cost., 24.1.2024 n. 47.

La denuncia, atto peraltro meramente potestativo¹¹², potrebbe infatti essere del tutto infondata, priva di qualsiasi minimale verifica, se non strumentale, a questo punto, a determinare in modo del tutto arbitrario la compressione di un'altrui libertà. O comunque, e qui il discorso si colora di tinte ancor più fosche, a comprimerla nei confronti di peculiari destinatari elettivi, ovvero – come plausibile nel caso di specie – di soggetti politicamente non allineati. Questo, peraltro, senza che vi sia praticamente nulla in grado di inferirne, con una probabilità razionalmente fondata, una peculiare pericolosità.

Per uno strano “effetto domino”, tutto ciò determina un più che plausibile contrasto della disposizione anche con l'art. 16 Cost., norma che, nel riconoscere il diritto di ciascun consociato a «circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale», prevede nel contempo la possibilità che la legge ne disponga limitazioni «in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». Ora, se non vi è dubbio che qui ci troviamo in presenza di limitazioni fondate sul parametro della sicurezza, è anche vero che il senso più plausibile da riconoscere alla locuzione «in via generale» – per evitarne un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice – dovrebbe condurre a ricostruirla in termini oggettivi (del tipo: qui non si passa, nessuno passa, perché c'è un crollo, un'epidemia, una frana, e così via), e non soggettivamente orientati. Ma anche volendo accederne a una lettura più ampia, fondata sulle peculiarità dei destinatari del divieto declinate in termini di pericolosità individuale¹¹³, appare abbastanza evidente che questa sia problematicamente evincibile da una condanna non passata in giudicato, e non lo sia in alcun modo dalla presenza della sola denuncia. Dato che oltretutto, in ragione della tendenziale selettività politica dei destinatari del divieto, evidenzia la forte tensione della scelta normativa anche con l'ultima parte del dell'art. 16 co. 1 Cost.: *nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.*

¹¹² Salvo i casi di denuncia «obbligatoria», ex artt. 361, 362, 364 e 709 Cp.

¹¹³ Così, in senso estremamente esplicito, sia pur totalmente apodittico, C. Cost., 14.6.1956 n. 2.

Non sembri strano, ma ci stiamo confrontando con una disposizione che, su questo aspetto, ha precisi precedenti nella nostra tradizione. Ai sensi dell'art. 181 Tulps, infatti, il confino di polizia, strumento principe nella strategia fascista di neutralizzazione degli oppositori¹¹⁴, e quasi archetipo della compressione politica del diritto di spostarsi liberamente, poteva essere applicato anche ai soggetti soltanto denunciati, purché - *ça va sans dire* - «pericolosi alla sicurezza pubblica».

Coincidenze strane. Oppure a ben vedere, e in effetti lo avevamo intuito, ci sono ideologie che non sono affatto morte.

2.4. Prima di soffermarmi, brevemente, sulla sua estensione al delitto di cui all'art. 583-*quater* Cp, un veloce rilievo sulla *flagranza differita*, ossimoro gradevole per gli amanti dei *calembour*, ma pericolosamente elusivo dei vincoli posti dalla Costituzione alla privazione della libertà personale in assenza di un provvedimento del giudice¹¹⁵. Lo stesso concetto di *flagranza*, peraltro, non sembra legittimamente suscettibile di una risemantizzazione *ex lege*, in ragione dell'esplicita menzione, e dell'implicita definizione - «sia colto nell'atto di commettere un delitto» -, che ne fornisce l'art. 68 co. 2 Cost.

La *flagranza differita* è stata introdotta nel nostro codice di rito nel 2023 (governo Meloni)¹¹⁶ - e contestualmente collocata all'art. 382-*bis*¹¹⁷ -, in relazione a peculiari fattispecie in cui la coercizione anticipata assolve la funzione di rinforzare la tutela di

¹¹⁴ Per tutti, v. C. Poesio, *Il confino fascista. L'arma silenziosa del regime*, Bari, Roma 2011.

¹¹⁵ Per una ricostruzione critica dell'istituto cfr., ad es., R. Lopez, *Flagranza differita in progressiva espansione: segnali di “ordinaria emergenza”*, in www.processopenaleegiustizia.it, 2025 (3).

¹¹⁶ Più precisamente, si tratta dell'art. 10 co. 1 l. 24.11.2023 n. 168.

¹¹⁷ La norma dispone che «Si considera comunque in stato di *flagranza* colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».

vittime esposte a situazioni esistenziali di particolare rischio, in ragione della plausibilità di significative escalation di offesa da parte dell’agente¹¹⁸.

Le fattispecie originariamente richiamate, infatti, sono la «violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», i «maltrattamenti contro familiari o conviventi» e gli «atti persecutori», illeciti di cui, rispettivamente, agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis Cp¹¹⁹.

Già nel 2024¹²⁰, il legislatore ha tuttavia introdotto un comma 1-bis all’art. 382-bis Cpp, estendendone l’operatività, in presenza di alcune condizioni di contesto¹²¹, anche ai delitti non colposi commessi all’interno delle strutture sanitarie o socio-sanitarie, qualora non sia possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza, di incolumità pubblica, o comunque inerenti alla regolare erogazione del servizio.

In questo caso, evidentemente, la *ratio* è del tutto differente da quella sottesa alla scelta originaria, e sicuramente non le è estraneo l’indiscutibile impatto mediatico

¹¹⁸ Di situazioni connotate da una «escalation tragica di rischio» parla espressamente A.M. Maugeri, *Atti persecutori (art. 612 bis c.p.): una fattispecie indispensabile che colma una lacuna di tutela*, in www.aiafrivista.it, 2013 (3). Nello stesso senso, Cass. 20.3.2024 n. 16668, su cui, in termini adesivi, A. Marandola, *Violenza di genere: la Cassazione inizia a definire i contorni dell’arresto differito*, in www.sistemapenale.it, 18.10.2024. Il dato risulta, peraltro, implicitamente sotteso anche al rilievo per cui «la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma di delitto aggravato ai sensi degli artt. 575, 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra, in ragione dell’unitarietà del fatto, un reato complesso ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. pen.» Così, Cass. S.U. 26.10.2021 n. 38402.

¹¹⁹ Per una tempestiva applicazione giurisprudenziale dell’istituto, v. Cass. 19.4.2024 n. 16668.

¹²⁰ Più esattamente, la norma è stata introdotta dall’art. 2 co. 1 lett. b d.l. 1.10.2024 n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18.11.2024 n. 171.

¹²¹ Nello specifico, si tratta dei «delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio».

delle fattispecie richiamate. Ma è anche vero che il legislatore opera comunque un bilanciamento – dall’esito problematico, ma per una volta non intrinsecamente eversivo – tra la libertà compressa e valori, anch’essi di rilevanza costituzionale, che la sua privazione sincronica avrebbe potuto pregiudicare.

Resta tuttavia il riferimento alla sicurezza, che introduce nella disposizione elementi di inquietante manipolabilità, e alla incolumità pubblica, tendenzialmente inconferente soprattutto se letta, come credo doveroso, in sintonia con il concetto “di categoria” di cui al libro secondo, titolo VI, Cp.

A ben vedere, ci stiamo confrontando con una progressiva erosione di uno dei presidi posti dalla Costituzione a tutela della libertà personale che, per quanto riguarda lo specifico della flagranza differita, nasce con la sua introduzione nel sistema, da parte del d.l. 24.2.2003 n. 28¹²² (governo Berlusconi IV), di un comma 1-ter all’art. 8 l. 13.12.1989 n. 401, in relazione ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive¹²³, acquisendo successivamente una peculiare declinazione autoritaria – quantomai accentuata nel suo essere rivolta a soggetti deboli e privi di adeguate, se non minimali, tutele ordinamentali - con l’art. 6 d.l. 21.10.2020 n. 130¹²⁴ (governo Conte II), che la estende anche ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio degli immigrati clandestini o delle strutture di primo soccorso e accoglienza¹²⁵. L’istituto acquista successivamente una più compiuta dimensione sistemica con l’art. 10 co. 6-quater d.l. 20.2.2017 n. 14, ad opera dell’allora maggioranza di governo, primo

¹²² Convertito con modificazioni dalla l. 24.4.2003 n. 88.

¹²³ Su cui, per tutti, C. Forte, *Le misure anti violenza nelle manifestazioni sportive tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale*, Torino 2015.

¹²⁴ Convertito con modificazioni dalla l. 18.12.2020 n. 173. In particolare, l’estensione avviene mediante l’inserimento di un comma 7-bis all’art. 14 d. lgs. 25.7.1998 n. 286.

¹²⁵ Cfr., ad es., E. Reccia, *Populismo e diritto penale del nemico nella legislazione del migrante*, in www.sistemapenale.it, 27.12.2024, 7 s.

ministro Paolo Gentiloni, composta dal PD e da molteplici altri acronimi giustamente investiti dall’oblio della storia¹²⁶.

La disposizione costituisce, in fondo, non l’archetipo ma il paradigma della flagranza differita, estesa - ferma restando la necessità che l’arresto venga compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione, e comunque entro le quarantotto ore dal fatto¹²⁷ - ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose, realizzati alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali sia obbligatorio l’arresto ma non sia possibile procedervi per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

Il bilanciamento è decisamente debole (e il riferimento all’incolumità pubblica come sempre ridondante), peraltro espressivo di un’indiscutibile espansione delle istanze di tutela dal dissenso - *stricto o lato sensu* violento - e della grave trasfigurazione funzionale della privazione della libertà *ante iudicium*.

Particolarmente significativa, in proposito, la modifica successivamente apportata a tale disposizione dall’art. 15 d.l. 14.6.2019 n. 53¹²⁸ (governo Conte I), con l’abrogazione del secondo periodo, e dunque della necessità che il differimento non potesse andare oltre le quarantotto ore dal fatto. Fa così ingresso nel sistema l’intrigante istituto della “flagranza per sempre” - non so se frutto del disprezzo per la semantica, di disonestà intellettuale o di un approccio quantistico al mondo -, che determina l’evoluzione del *quod principi placuit* in un alchemico *facere de albo nigrum*, trasfigurando l’istituto in termini intimamente repressivi, con conseguente, ulteriore erosione dei valori costituzionali in gioco.

¹²⁶ AP, CpE, PSI, CI, Demo.S, con l’appoggio esterno di ALA, SC, MAIE, SVP, PATT, SA, UV, IdV, UpT, USEI, Mod, LC e LPP.

¹²⁷ Clausola presente in tutte le ipotesi richiamate, con eccezione dell’art. 8 co. 1-ter l. 13.12.1989 n. 401, che fissa il limite temporale a trentasei ore.

¹²⁸ Convertito dalla l. 8.8.2019 n. 77.

Posto che i riferimenti alle diverse maggioranze di governo non rispondono a uno scrupolo di mera pedanteria filologica, ma alla necessità di evidenziare le responsabilità per le cadenze liberticide, quasi identitarie, che connotano la nostra recente politica criminale, e che per il centro-sinistra appare quantomai conferente l'antica massima del *chi semina vento raccoglie tempesta*¹²⁹, è in questo solco che si colloca l'ulteriore passaggio introdotto dal decreto sicurezza. Viene infatti estesa la flagranza differita anche al delitto di cui all'art. 583-*quater* Cp, inserendone tuttavia il riferimento non nell'art. 382-*bis* Cpp, ma nell'art. 10 co. 6-*quater* d.l. 20.2.2017 n. 14¹³⁰, soluzione difficilmente comprensibile se non ponendo attenzione al fatto che, a differenza dell'altra, l'operatività della norma codicistica è tutt'ora sottoposta agli originari limiti temporali.

Lo stesso primo comma dell'art. 583-*quater*, lo si accennava, viene significativamente modificato dall'art. 20 del decreto sicurezza, più non prevedendosi una circostanza aggravante relativa alle lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive¹³¹ ma, molto più ampiamente, a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, disponendo rispetto ad esse la pena della reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi da quattro a dieci, di lesioni gravissime da otto a sedici.

Lo *spirito guerrier* che anima sul punto il nostro legislatore non si coniuga, tuttavia, con una sufficiente perizia tecnica. Il risultato è ideologicamente problematico e, al contempo, sistematicamente imbarazzante.

¹²⁹ Che peraltro ha un suo fondamento biblico (Libro di Osea, 8,7).

¹³⁰ Convertito con modificazioni dalla l. 18.4.2017 n. 48.

¹³¹ Non circostanza aggravante ma reato autonomo, peraltro, secondo Cass. 24.1.2024 n. 3117.

Sul piano valoriale, la disposizione accentua il primato dello Stato sul corpo sociale, sbilanciando i termini costituzionali del rapporto tra individuo e autorità¹³². In proposito, è significativo ricordare che la Consulta, nel dichiarare illegittima l'originaria incriminazione dell'oltraggio a un pubblico ufficiale di cui all'art. 341 Cp - la cui peculiarità differenziale rispetto all'ingiuria consisteva proprio nella qualifica pubblicistica della vittima e nell'essere il fatto realizzato «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni» -, ne stigmatizzava l'incompatibilità assiologica con il complessivo impianto costituzionale, con un rilievo che, per i ricorsi della storia, appare quantomai conferente anche in relazione al rinnovato primo comma dell'art. 583-*quater* Cp: «prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, concezione che è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima»¹³³.

Al di là di questi rilievi, già peraltro dirimenti, va detto che la nuova disposizione, affrontata da una prospettiva più accentuatamente tecnico-formale, fatica non poco a dar conto della sua ragione di esistenza. La circostanza introdotta al primo comma dell'art. 583-*quater* Cp, generale rispetto a quella speciale contestualmente soppressa, è già prevista, infatti, all'interno del sistema, ai sensi del combinato disposto degli artt.

¹³² Sul punto, efficacemente, A. Cavaliere, *Contributo alla critica*, cit., 256 ss.

¹³³ C. Cost., 19.7.1994 n. 341. Poco varrebbe obiettare che l'oltraggio è poi stato nuovamente introdotto nel sistema (ad opera dell'art. 1 co. 8 l. 15.7.2009 n. 94), e che la nuova disposizione - di cui all'art. 341-*bis* Cp - ha superato il vaglio di legittimità. La Corte (C. cost., 22.10.2024 n. 166) conclude infatti per la conformità a Costituzione proprio perché il “nuovo oltraggio” non si connota più in via esclusiva per l'offesa arrecata in ragione o a causa della qualifica pubblicistica della vittima, richiedendo altresì che il fatto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. Sarebbero proprio questi requisiti ulteriori, infatti, a determinare un aggravamento del *quantum* di offesa tale da giustificare quel quadro sanzionatorio differenziato che la sola qualifica pubblicistica della vittima, e il carattere *lato sensu* funzionale dell'offesa, non potrebbero invece, di per sé soli, legittimare.

576 co. 1 n. 5-bis Cp, relativo all’omicidio volontario (se il fatto «è commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio»), e dell’art. 585 Cp, che la estende anche alle fattispecie di lesioni («Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576») ¹³⁴.

Non so se il legislatore intendesse ripercorrere le orme di Pierre Menard, che in uno splendido racconto di Borges ¹³⁵ riscrive, identico, il Don Chisciotte: «ma il suo proposito non era di copiarlo. La sua ambizione mirabile era di produrre alcune pagine che coincidessero - parola per parola e riga per riga - con quelle di Miguel de Cervantes» ¹³⁶. O se meno nobilmente, ma non voglio crederlo, non avesse presente il quadro normativo di riferimento. Fatto sta che, sul punto, l’esito della riforma è assai confuso, plausibilmente determinando, con un bizzarro paradosso, un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa previgente ¹³⁷. Non vado oltre, un approfondimento ulteriore esulerebbe dalla funzione “di contesto” che intende caratterizzare questo saggio. Vorrei solo rilevare come la medesima tensione ad accrescere la primazia dello Stato sul corpo sociale in termini di enfaticizzazione dell’ordine pubblico, risulta sottesa anche ad altre disposizioni introdotte dal decreto-sicurezza ¹³⁸. Penso, ad esempio, all’inserimento di una circostanza aggravante al quarto comma dell’art. 336 Cp - Violenza o minaccia a un

¹³⁴ Sul punto, ampiamente, cfr. G.L. Gatta, *Decreto-sicurezza e lesioni a ufficiali o agenti di p.g. o di p.s. (art. 583- quater, co. 1 c.p.): dimenticate l’esistenza dell’aggravante di cui agli artt. 585, 576 n. 5-bis c.p. e le pene più severe per le lesioni gravi e gravissime?*, in www.sistemapenale.it, 22.4.2025.

¹³⁵ J.L. Borges, *Pierre Menard, autore del Chisciotte*, in *Finzioni* (1944), Milano 1984, 649 ss.

¹³⁶ Ivi, 653.

¹³⁷ Per tutti, G.L. Gatta, *Decreto-sicurezza e lesioni a ufficiali o agenti di p.g. o di p.s.*, cit.

¹³⁸ In particolare dal capo terzo, intitolato «Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124».

pubblico ufficiale - per l'ipotesi in cui a essere stato costretto a compiere un atto contrario (comma 1), o conforme (comma 3), ai propri doveri, sia «un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza»¹³⁹.

A lasciare estremamente perplessi è il fatto che l'aggravamento della pena sia qui totalmente estraneo non solo, come evidente, al piano della colpevolezza, ma anche a quello del *quantum* dell'offesa. D'altronde - anche volendo declinare la *ratio* di tutela in termini accentuatamente pubblicistici -, chi potrebbe mai sostenere che minacciare un poliziotto per entrare nella *ztl* sia più grave che minacciare il componente di una commissione per vincere un concorso o una gara di appalto?

Ne deriva, oltre a un'evidente violazione dell'art. 3 Cost., un'ulteriore, allarmante distorsione funzionale della norma penale, utilizzata quale strumento di tutela non della sicurezza pubblica ma delle forze di pubblica sicurezza, secondo un'opzione che trova sicuramente spazio anche nell'art. 22 co. 1 del decreto, dove viene disposta la copertura delle spese legali a favore dei componenti delle forze dell'ordine - per una somma complessivamente non superiore a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento -, «salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo». Non di colpa, anche grave o gravissima, incredibilmente non di preterintenzione¹⁴⁰.

Viene da pensare che la *ratio* di questa norma non si esaurisca in una mera *captatio benevolentiae* da parte di un legislatore uso a discriminare a caso i componenti del corpo sociale. Sarebbe una spiegazione estremamente bizzarra, anch'essa molto problematica rispetto alla tenuta del principio di uguaglianza, ma teoricamente sostenibile, ad esempio, in relazione a una norma che prevedesse la copertura delle

¹³⁹ Art. 19 co. 1 lett. a del decreto.

¹⁴⁰ V. A. Cavaliere, *Contributo alla critica*, cit., 257.

spese legali per i barbieri che feriscano colposamente i loro clienti, per i tassisti che investano distrattamente un pedone, e così via.

Ma se a beneficiarne sono le forze dell'ordine, probabilmente le cose non stanno in questi termini, e la *ratio* della disposizione, lungi dal rispondere a una estemporanea generosità selettiva, appare difficilmente comprensibile se non assumendo a riferimento le coordinate - teleologiche e funzionali - di uno Stato autoritario, connotandosi, inoltre, per uno sgradevole retrogusto criminogeno, quasi offensivo, peraltro, nel suo rivolgersi a servitori dello Stato.

In una prospettiva sostanzialmente omologa, merita attenzione anche l'inserimento di un secondo comma all'art. 337 Cp¹⁴¹ – Resistenza a un pubblico ufficiale -, ancora una volta con la previsione di una nuova circostanza aggravante, con aumento della pena fino alla metà per il caso in cui la violenza o minaccia sia «posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio». A ben vedere, qui non trovano spazio soltanto le obiezioni di tipo - *lato sensu* - assiologico sinora evidenziate, dovendosi ulteriormente rilevare come l'aggravante si attagli alla quasi totalità delle fattispecie concrete razionalmente riconducibili alla fattispecie-base, con il risultato che il medesimo dato, a prescindere dall'astratta possibilità di immaginare improbabili esemplificazioni ulteriori, sostanzialmente viene valutato sia per la configurazione della tipicità sia per disporre l'aggravamento della pena, con una evidente, per quanto implicita, violazione del divieto di *bis in idem*.

2.5. Il *trait d'union* tra la modifica dell'equilibrio costituzionale nel rapporto Stato/Corpo sociale e l'obiettivo di colpire, o di colpire in modo più duro¹⁴², le

¹⁴¹ Ad opera dell'art. 19 co. 1 lett. b.

¹⁴² Per quanto riguarda lo specifico delle circostanze aggravanti introdotte dalla normativa in esame, v. L.

esplicazioni del dissenso si ritrova dove probabilmente non avremmo immaginato, ovvero nell'improbabile contesto dell'art. 639 Cp: Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Si tratta di un illecito decisamente bagatellare, procedibile a querela della persona offesa, e sanzionato con la multa fino a 309 euro. Il secondo comma, relativo alle aggravanti, è stato però oggetto, negli ultimi quindici anni, di continue integrazioni¹⁴³, volte a distinguere la gravità del fatto in ragione delle specifiche peculiarità del bene oggetto del deturpamento, in particolare beni culturali e mezzi di trasporto.

Il salto di qualità, se così si può dire, operato dal decreto sicurezza¹⁴⁴ consiste nell'inserimento di un nuovo periodo all'interno del comma 2, relativo al caso in cui il fatto «venga commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene», prevedendosi la sanzione, altissima rispetto a quella stabilita per la fattispecie base, della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Confrontando tale ipotesi con quelle precedentemente aggravate, si coglie un'evidente traslazione dalla – implicita - funzione sociale alla – esplicita - funzione pubblica dell'oggetto materiale, il che suggerisce che il legislatore stia facendo pericolosamente sua l'idea, peraltro endogena a qualsiasi paradigma autoritario, di una sovraordinazione dello Stato rispetto alla collettività. Peculiarmente emblematico, in tal senso, il riferimento alla finalità di ledere «onore, prestigio e decoro» delle istituzioni, “beni” molto amati da Rocco in ragione del loro costituire valori-fine,

Pompili, *Il dissenso nelle nuove fattispecie di reato e nelle aggravanti introdotte con il DDL sicurezza*, in www.penaledp.it, 15.10.2024.

¹⁴³ In particolare, dall'art. 5 co. 2 lett. a l. 9.3.2022 n. 22; dall'art. 3 co. 3 lett. b l. 15.7.2009 n. 94; dall'art. 3 co. 3 lett. c l. 15.7.2009 n. 94; dall'art. 16 d.l. 20.2.2017 n. 14, modificato dalla l. 18.4.2017 n. 48; dall'art. 4 co. 1 lett. a e b l. 22.1.2024 n. 6; dall'art. 4 co. 1 lett. c l. 22.1.2024 n. 6.

¹⁴⁴ Art. 24 co. 1 lett. a.

strumentali non a comprimere ma ad amplificare il potere punitivo¹⁴⁵, non a caso fortemente marginalizzati da una Costituzione che, per la pubblica amministrazione, individua l’ispirazione agli antipodici valori-mezzo dell’imparzialità e del buon andamento, etero-diretti all’ottimizzazione dell’interesse collettivo¹⁴⁶.

La presenza del dolo specifico determina, evidentemente, uno scivolamento soggettivo dell’incriminazione, in quanto tale già stigmatizzabile, ma qui a tal punto accentuato da proiettare la scelta normativa verso paradigmi regressivi da tipo d’autore. L’inevitabile esito è la trasfigurazione ideologica, in chiave a-costituzionale, della *ratio* di tutela: il destinatario dell’aggravamento di pena non è, infatti, chi compie atti di vandalismo perché ostile o indifferente al valore sociale dei beni comuni, ma chi, ad esempio scrivendo critiche politiche sul muro di un commissariato di polizia, mostri il proprio disallineamento dai valori del potere. Chi dovesse imbrattare lo stesso muro, ma scrivendo, che so, “cacciamo gli immigrati: l’Italia agli italiani”, sarebbe assoggettato, al massimo, alla pena di 309 euro di multa. Nell’altro caso, a 18 mesi di reclusione.

Che il decreto sicurezza non esprima una particolare tolleranza nei confronti di chi protesti in maniera men che garbata, non necessariamente in modo violento o proattivo, è dimostrato anche dalle modifiche apportate all’articolo 1-bis d.lgs. 22.1.1948 n. 66 in tema di blocco stradale¹⁴⁷, del quale vengono disposte l’estensione anche al «blocco ferroviario» e la trasformazione da illecito amministrativo¹⁴⁸ a delitto, sanzionato con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, elevata da sei

¹⁴⁵ Sul punto, per tutti, F. Bricola, *Tutela penale della pubblica amministrazione e principi costituzionali*, in *Tem* 1968, 563 ss.

¹⁴⁶ Il riferimento all’onore operato dall’art. 54 co. 2 Cost. - «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore» - non tragga in inganno. Ci troviamo al cospetto, infatti, non di un connotato dell’istituzione ma di un parametro comportamentale, peraltro intrinsecamente strumentale all’osservanza stessa della Costituzione, *topos* del comma 1 della medesima disposizione.

¹⁴⁷ Le modifiche sono apportate dall’art. 14 del decreto.

¹⁴⁸ Per il quale era originariamente prevista la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro.

mesi a due anni se il fatto, come peraltro normalmente accade, è commesso da più persone riunite.

Si tratta di una disposizione munita, evidentemente, di un amplissimo ambito applicativo – traendo dalla cronaca: proteste di pendolari, agricoltori, meet-up, sit-in studenteschi e così via¹⁴⁹ -, anche perché si può senz’altro protestare da soli, nel bar sotto casa o nella tranquilla quiete della propria abitazione, ma il più delle volte lo si fa in gruppo, per strada, creando non di rado problemi alla circolazione vuoi per inevitabili ragioni logistiche vuoi perché altrimenti non sarebbe facile far sentire la propria voce, ovvero esercitare efficacemente un – fondamentale - diritto costituzionale. Non c’è dubbio che esiste un problema di bilanciamento con altre libertà egualmente sensibili, ma il contemperamento deve essere calibrato con estrema cautela ed attenzione, e certamente non può risolversi, quantomeno in una democrazia, con una indiscriminata incriminazione di ogni manifestazione di dissenso che crei fastidio o disagio. Soprattutto se assume la forma della resistenza passiva, come nel caso di specie - si pensi all’ipotesi di persone distese sui binari ferroviari - accade non di rado¹⁵⁰.

In effetti, la tolleranza zero nei confronti di chi non si identifichi con le scelte del potere – ed è significativo che, già nella semantica, l’analisi del presente acquisti il sapore un po’ *rétro* di una velata nostalgia – e l’incriminazione della resistenza passiva sono dati ricorrenti, quasi identitari, del decreto sicurezza, pur ponendosi in evidente tensione con gli artt. 17 co. 1 e 21 co. 1 Cost.

¹⁴⁹ Il che determina, oltre alle molteplici censure di illegittimità, anche la plausibile ineffettività della disposizione, ben emblemizzata già dai primi episodi posti in essere successivamente all’entrata in vigore della disposizione, come ad esempio un blocco sulla tangenziale di Bologna determinato da un corteo di circa 10.000 metalmeccanici che richiedevano il rinnovo del contratto. V. *Tangenziale di Bologna bloccata, 10mila metalmeccanici rischiano il carcere*, in www.ilrestodelcarlino.it, 21.6.2025. A tacere dell’eventuale, conseguente responsabilità per omessa denuncia a carico di un imprecisato numero di esponenti delle forze dell’ordine.

¹⁵⁰ V., ad es., *Dema, i lavoratori bloccano i binari della Circum a Somma Vesuviana*, in www.rainews.it/tgr/campania, 24.2.2025.

Il primo aspetto, ad esempio, è agevolmente riscontrabile nell'estensione della disposizione di cui all'art. 339 co. 1 Cp – che prevede l'aggravamento delle «pene stabilite nei tre articoli precedenti»¹⁵¹ - all'ipotesi in cui si adoperino violenza o minaccia «al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici». In proposito, *en passant*, è un po' buffo rilevare come la disposizione aggravasse, in origine, i – quantomeno conferenti - delitti di cui agli artt. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) Cp¹⁵². Sennonché, nel 2001¹⁵³ (governo Amato) il legislatore ha inserito nel codice un art. 337-bis – Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto¹⁵⁴ – che da un lato si trova in un *topos* codicistico completamente errato, dall'altro costituisce una fattispecie di pericolo a tal punto remoto, ed eventuale¹⁵⁵, da faticare non poco a coordinarsi con i principi di materialità e offensività, ma che soprattutto, per quanto qui interessa, fa “slittare” la numerazione codicistica non rendendo più applicabile la ricordata aggravante al delitto di violenza o minaccia a

¹⁵¹ Prima del decreto sicurezza la circostanza, peraltro frequentemente implementata nel corso del tempo, era esclusivamente relativa al caso in cui, nel contesto delle fattispecie richiamate, fossero state commesse violenza o minaccia «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte».

¹⁵² «Se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte».

¹⁵³ Art. 4 l. 19.3.2001 n. 92.

¹⁵⁴ Su cui, per tutti, M. Romano, *Art. 337-bis. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto*, in *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Commentario sistematico*⁴, Milano 2015, 37 ss.

¹⁵⁵ «Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia. Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività».

pubblico ufficiale, proiettandola bizzarramente su una fattispecie di occultamento cui è intrinsecamente estraneo l'uso della violenza. Resta comunque l'applicabilità alla Resistenza a un pubblico ufficiale, scelta che già di per sé esprime bene l'intolleranza del legislatore odierno nei confronti di chiunque si opponga alle scelte politiche della maggioranza, in un combinato disposto in cui generalità e astrattezza si disperdono nell'evidente ispirazione alle proteste dei movimenti no-TAV, pur nella tensione programmatica a colpire duramente chiunque, in un futuro ipotetico ma estremamente plausibile, dovesse opporsi alla costruzione del ponte sullo Stretto, di centrali termo-nucleari, o di qualsiasi altra tipologia di infrastrutture espressive di soluzioni prammatiche caratterizzate da una precisa connotazione ideologica¹⁵⁶.

L'involuzione autoritaria del sistema, in cui l'“attacco frontale” al primato della Costituzione si concretizza nella forte rarefazione dei diritti fondamentali¹⁵⁷, è ben emblemizzata, per riprendere un discorso appena accennato, dalla esplicita repressione della resistenza passiva, paradigma stesso della resistenza civile¹⁵⁸, anelito alla libertà e alla democrazia proiettato nelle immagini iconiche del ragazzo immobile davanti ai carri armati di piazza Tienanmen, o del bambino di Banksy armato di un fiore di fronte al mitra del soldato.

¹⁵⁶ La logica parossistica del “costruire” i reati attorno a specifiche tipologie di proteste, e dunque di una criminalizzazione del dissenso perseguita per il tramite dell'incremento del carico sanzionatorio, si può riscontrare, ad esempio, anche nell'introduzione, all'art. 639 co. 2 Cp, della locuzione «Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro», da parte dell'art. 4 l. 22.1.2024 n. 6. In proposito, per tutti, v. P. Bevere, *La manifestazione del dissenso degli eco-attivisti*, in www.rivistacriticadeldiritto.it, 27.2.2024.

¹⁵⁷ «Il fondo del d.l. n. 48/2025 è disvelato. La *ratio* che ne sorregge la disciplina positiva non è la garanzia dell'incolumità pubblica nel senso costituzionale, ma la “sicurezza dell'autorità” e l'“insicurezza” di emarginati, fragili, donne, minorenni, migranti, resistenti e oppositori, innalzando limiti arbitrari e sproporzionati all'esercizio di alcune libertà fondamentali». Così, A. Morrone, *Rovesciare la Costituzione performativa. “Sicurezza” in cambio della libertà*, in www.giustiziainsieme.it, 4.6.2025.

¹⁵⁸ Connaturata inscindibilmente al concetto di democrazia. Sul punto, per tutti, v. A. Passerin d'Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, Milano 1970.

In proposito, è interessante ricordare come don Giuseppe Dossetti, nel suo coniugare costantemente l’attivismo cattolico con l’impegno antifascista, da membro della Costituente propose l’introduzione nella Carta fondamentale di un articolo strutturato su di un diritto di resistenza, inteso anche in termini di dovere civile, nei confronti dell’arbitrio del potere: «La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino»¹⁵⁹. Una soluzione, peraltro, ispirata all’art. 21 della Costituzione francese del 19 aprile 1946: «Qualora il governo violi la libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri».

Cogliendone la diretta correlazione con il sistema penale, Aldo Moro, ancora in sede di Costituente, manifestava piena adesione alla proposta Dossetti, rilevandone la strumentalità a impedire l’incriminazione di «atti commessi con apparenza delittuosa ma che hanno invece il nobile scopo di garantire la libertà umana»¹⁶⁰. La norma, osteggiata dal Partito Comunista, non fu poi trasposta nella Costituzione, ma Moro, con la consueta acutezza di pensiero¹⁶¹, e uno sguardo che arrivava lontano, ne aveva colto un aspetto fondamentale.

In questa prospettiva, non parrà strano – il tema è diverso, ma ideologicamente omogeneo al “diritto di resistenza”¹⁶² – che la causa di giustificazione della reazione agli

¹⁵⁹ Sulle proposte di Dossetti, contenute in un progetto di 11 articoli - *Lo Stato e gli altri ordinamenti* - presentato nella prima sottocommissione della Costituente il 21 novembre 1946, cfr., ampiamente, U. Mazzone, *Il diritto/dovere di resistenza nella proposta di Giuseppe Dossetti alla Costituente*, in A. De Benedictis, V. Marchetti, a cura di, *Resistenza e diritto di resistenza. Memoria come cultura*, Bologna 2000, 45 ss.

¹⁶⁰ V. *Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione. Discussioni. Prima Sottocommissione dal 26 luglio 1946 al 19 dicembre 1946*, Roma 1946, 451.

¹⁶¹ Per tutti, L. Violante, *Aldo Moro penalista, l’eretico*, in *DemDir* 2011 (1-2) 341 ss.; P. Troncone, *L’umanesimo penale nel pensiero di Aldo Moro*, in www.federalismi.it, 8.2.2017.

¹⁶² Per una ricostruzione di ordine storico e ideologico cfr., per tutti, M. Marchesiello, *Diritto di resistenza. Come fare la rivoluzione attraverso il diritto*, Torino 2020; F. Pizzolato, *Diritto di resistenza, oggi? Partecipazione popolare e veste istituzionale*, in www.costituzionalismo.it, 25.7.2021; G. Agamben, *Sul diritto di resistenza*, in www.quodlibet.it, 2.6.2022.

atti arbitrari del pubblico ufficiale¹⁶³ (oggi collocata all’art. 393-bis Cp), presente nel codice Zanardelli¹⁶⁴, venisse esclusa dal codice Rocco «in nome di una malintesa tutela del prestigio e della “infallibilità” degli agenti della pubblica autorità»¹⁶⁵, per essere poi inserita nuovamente nel sistema, «ancor prima della fine della guerra di Liberazione¹⁶⁶ ..., unitamente ad altre significative modifiche dell’ordinamento penale, ritenute coesenziali al passaggio dal regime autoritario al nuovo ordinamento democratico e alla nuova impostazione dei rapporti tra autorità e cittadino»¹⁶⁷.

Se i termini del rapporto tra potere e corpo sociale sono espressione diretta del modello di Stato di riferimento, e mutano al suo mutare, non stupirà che il decreto sicurezza, in ossequio a un inquietante *revirement de l’histoire*, incrimini proprio l’esercizio del «più sacro dei diritti», peraltro secondo uno schema particolarmente odioso. La rilevanza penale attribuita alla resistenza passiva trova infatti collocazione in due nuove disposizioni – l’art. 415-bis Cp e il comma 7.1 d.l. 25.7.1998 n. 286 –, volte rispettivamente a sanzionare la rivolta all’interno di un istituto penitenziario e la rivolta nei centri di permanenza e rimpatrio degli immigrati irregolari¹⁶⁸. In proposito, è interessante rilevare che se è la norma di legge, nell’incriminare ipotesi di “ribellione”, a comprimere diritti fondamentali, si crea un paradossale cortocircuito con il terzo considerando del preambolo alla Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo del 1948, dove affermato che «è indispensabile che i diritti umani siano

¹⁶³ Su cui, da ultimo, v. S. Zirulia, “Licitum sit resistere”. *Riflessioni sulla scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale*, in *DPP* 2024 (6), 799 ss. e bibliografia ivi citata.

¹⁶⁴ Agli artt. 192 e 199.

¹⁶⁵ Così, C. cost., 23.4.1998 n. 140.

¹⁶⁶ Con il d. lgs. lgt. 14.9.1944 n. 288.

¹⁶⁷ C. cost., 23.4.1998 n. 140.

¹⁶⁸ Su cui, tra gli altri, L. Risicato, *Il nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di trattenimento per migranti*, in *GI* 2025, 948 ss.; A. Natalini, *Resistenza passiva nei Cpr: norma a rischio di incostituzionalità*, in *GD* 2025 (16), 39 ss. C. Pasini, *Il disegno di legge sicurezza e il nuovo reato di rivolta in carcere e in strutture di accoglienza e trattenimento per migranti*, in www.sistemapenale.it, 29.5.2024.

protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione».

Ritornando al decreto sicurezza, ci stiamo qui confrontando con illeciti che si contestualizzano in ambiti particolarmente critici, connotati da un disagio esistenziale che ne segna in modo indelebile i protagonisti, membri non di rado di un'umanità sofferente e sconfitta¹⁶⁹, dato difficilmente confutabile alla luce dell'elevatissimo numero di suicidi in carcere, solo nel 2024 uno ogni quattro giorni¹⁷⁰, e dell'assoluta drammaticità delle condizioni di vita nei CPR¹⁷¹. Se da una lato non possono essere

¹⁶⁹ Acuendo in tal modo, peraltro, «il solco delle diseguaglianze, in direzione contraria a quanto prescrive l'articolo 3, comma 2, della Costituzione». Così, A. Algostino, *I diritti speciali del nemico e dell'amico*, cit., 5. Sul punto cfr. anche, tra gli altri, R. De Vito, *Ai margini della pena. Riflessioni su disuguaglianze e diritto penale*, in *QuestG* 2017 (2), 35 ss.; M. Bortolato, E. Vigna, *Vendetta pubblica: Il carcere in Italia*, Bari, Roma 2020.

¹⁷⁰ www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/256003d968eea69b480ea123a7b81c03.pdf, ove consultabile il *Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024* elaborato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Cfr. anche S. Antonelli, *Dossier su suicidi e decessi in carcere nel 2024 e nei primi mesi del 2025*, in www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/focus-suicidi/. Nel contempo, il sovraffollamento carcerario, il cui tasso è di circa il 133%, rende le condizioni di vita difficilmente tollerabili, con un surplus di afflittività sostanzialmente illegittimo, perché del tutto ulteriore rispetto alla fisiologicità del rapporto reato/pena. Sul punto, in un'ampia letteratura, da ultima A. Marandola, *Il sovraffollamento e le tante questioni che animano il pianeta carcere fra dignità e rieducazione della persona*, in *GI* 2025, 1188 ss. Sul punto, v. già A. Gargani, *Sicurezza sociale e diritti dei detenuti nell'età del sovraffollamento carcerario*, in *DPP* 2012 (5), 633 ss. Cfr. anche, per tutti, M. Palma, *Le parole della privazione della libertà*, ivi 2025 (1), 5 ss.

¹⁷¹ V., ad es., *CPR, i centri del rimpatrio: tra abusi, violenze e fallimenti*, su www.raiplay.it/video/2025/04/CPR-i-centri-del-rimpatrio-tra-abusi-violenze-e-fallimenti---PresaDiretta-06042025-dco2a5ed-b5fc-4ebe-a6fb-64bof2d7ec83.html, 6.4.2025. Non a caso, sul punto il numero di condanne a carico dell'Italia da parte della C. eur., per violazione di diritti fondamentali, è elevatissimo. La C. eur. G.C., 15.12.2016, *Khlaifia e altri c. Italia*, ha ritenuto la detenzione di fatto negli hotspot lesiva del diritto alla libertà e alla sicurezza ex art. 5, §§ 1, 2 e 4 Cedu. In successive sentenze, oltre alla violazione di tale disposizione, la Corte ha riconosciuto la violazione anche di altre norme convenzionali. In C. eur., 30.3.2023, *J.A. e altri c. Italia*, dell'art. 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e dell'art. 4, Protocollo 4 (divieto di espulsioni collettive); in C. eur., 19.10.2023, *A.B. contro Italia*, degli artt. 3 e 4 Cedu e degli artt. 2 (libertà di circolazione) e 4 del Protocollo 4; in C. eur., 19.10.2023, *A.S. contro Italia*, e in C. eur. 16.11.2023, *A.E. contro Italia*, dell'art. 3. In riferimento al mancato rispetto delle garanzie minime nel processo di valutazione dell'età dei migranti minori non accompagnati, al loro collocamento e alle condizioni di soggiorno presso i Centri di accoglienza, nonché alla mancata effettività delle vie di ricorso interno, l'Italia è stata condannata per violazione degli artt. 3, 8 e 13 (diritto a un ricorso effettivo) Cedu in C. eur., 21.7.2022, *Darboe e Camara contro Italia*; dell'art. 3 in C. eur., *M.A. c. Italia*, 31.8.2023; degli artt. 3 e 13 in C. eur., 23.11.2023, *A.T. e altri contro Italia*. L'Italia, peraltro, è sotto «monitoraggio continuo» da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per non aver dato ancora attuazione alla sentenza *Darboe e Camara*. Il Comitato dei Ministri, con decisione del marzo 2024, ha mantenuto la procedura di monitoraggio, ha rinviato al 2025 un ulteriore esame, esprimendo dubbi sulla adeguatezza del d.l. 5.10.2023 n. 133 in materia di immigrazione.

sottaciuti i dubbi di legittimità che accompagnano la stessa istituzionalizzazione della detenzione amministrativa¹⁷² - lasciata incredibilmente sopravvivere dalla Consulta pur riconoscendone la contrarietà a Costituzione¹⁷³ -, dall'altro, muovendo da una prospettiva più accentuatamente politico-criminale, deve rilevarsi che si tratta di scelte di penalizzazione sconcertanti per chi assumesse a riferimento parametri minimali di civiltà¹⁷⁴ - ponendosi in plausibile contrasto con i principi costituzionali di materialità, uguaglianza, offensività, autodeterminazione, ragionevolezza e libertà di manifestazione del pensiero¹⁷⁵ -, ma assolutamente impeccabili per chi, al contrario, ne condividesse la tensione, esplicitata dal sottosegretario alla Giustizia Del Mastro, a «non lasciare respirare» i detenuti¹⁷⁶. D'altronde, l'incriminazione della «resistenza,

¹⁷² Cfr., tra gli altri, A. Cavaliere, *Le vite dei migranti e il diritto punitivo*, in www.sistemapenale.it, 13.4.2022. Per una efficace ricostruzione della genesi dell'istituto, v., G. Campesi, *La detenzione amministrativa degli stranieri*, Roma 2013.

¹⁷³ In effetti, è estremamente “istruttivo” evidenziare come la Corte costituzionale abbia recentemente rilevato la patente violazione del principio di riserva assoluta di legge da parte del combinato disposto degli artt. 14 co. 2 d.lgs. 25.7.1998 n. 286 e 21 co. 8 d.P.R. 31.8.1999 n. 394, astenendosi del tutto, però, da incidere su di esse: «Il trattenimento dello straniero ..., in quanto misura incidente sulla libertà personale, non può essere adottato al di fuori delle garanzie dell'art. 13 Cost., essendo da ricondurre alle “altr[e] restrizion[i] della libertà personale”, di cui pure si fa menzione nel secondo comma di tale articolo ... Gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione non possono, infatti, scalfire il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani». La Corte, dopo averci “aperto il cuore” a una speranza di tenuta della democrazia, ritiene tuttavia inammissibile la questione di legittimità: «atteso che gli strumenti del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi non permettono a questa Corte di rimediare al difetto di una legge che descriva e disciplini con un sufficiente grado di specificità i “modi” del trattenimento dello straniero presso il CPR, non rinvenendosi nell'ordinamento una soluzione adeguata a colmare la riscontrata lacuna mediante l'espansione di differenti regimi legislativi». Diritti fondamentali e irrinunciabili, dunque, totalmente disattesi e abbandonati dalla Corte al loro destino, nella speranza (sulla cui onestà intellettuale non mi esprimo) che sia il legislatore – lo stesso del Protocollo Italia-Albania, per intendersi - a farsene carico e garantirne la tutela. Cfr. C. cost., 9.6.2025 n. 96

¹⁷⁴ «Di fronte ad un diffuso e grave disagio carcerario, che ha le sue cause nel sovraffollamento e più in generale nelle condizioni deteriori di vita carceraria ..., si reagisce non tanto sulle cause originarie quanto sul piano repressivo, elevando l'ordine e sicurezza carceraria a valore preminente dell'istituzione penitenziaria». Così, F. Palazzo, *Decreto sicurezza*, cit. Al sovvertimento della gerarchia di valori sotteso a tale impostazione, anche «al di là di puntuali e specifici vizi di incostituzionalità di norme determinate», consegue «un vero tradimento sostanziale della Costituzione». Così, E. Dolcini, *Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in www.sistemapenale.it, 15.5.2025.

¹⁷⁵ V. la Relazione n. 33/2025 dell'Ufficio del Massimario, cit., 61 ss., 87 ss.

¹⁷⁶ www.youtube.com/shorts/Uz9seSotFCw.

anche passiva, all’esecuzione di ordini impartiti»¹⁷⁷ - ordini dei quali non è richiesta, paradossalmente, neanche la necessaria “legittimità” - non tutela realmente la sicurezza e l’ordine pubblico, ma si fa presidio di un’imposizione di ubbidienza in cui riecheggiano cupi, amari sentori lontani¹⁷⁸.

Se tuttavia ci astenessimo, almeno per una volta, dal lasciarci condizionare dalla Costituzione e dalla democrazia, non potremmo che apprezzare l’acutezza dell’approccio, prendendo atto, peraltro, di come sia agevole risolvere i più delicati temi sociali per il tramite di una arguta palingenesi autoritaria del *not in my backyard*¹⁷⁹: affrontare i problemi del carcere e dei CPR colpendo i detenuti e gli immigrati, risolvere i problemi del lavoro arrestando i disoccupati – soprattutto se protestano in modo sgarbato¹⁸⁰ -, sopperire alle mancanze abitative arrestando sia i clochard sia chi detiene un immobile “senza titolo”, affrontare il disagio giovanile estendendo ai minorenni le misure di prevenzione dell’avviso orale e dell’ammonimento del questore¹⁸¹, porre fine, una volta per tutte, al problema della povertà, arrestando i poveri¹⁸² – che è quanto previsto, in effetti, dalle disposizioni del decreto sicurezza con cui mi vado infine, velocemente, a confrontare.

¹⁷⁷ Su cui, in particolare, v. il *Parere della VI Commissione del CSM sul cd. decreto sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48)*, in www.sistemapenale.it, 14.5.2025, 17. Cfr. anche F. Forzati, *Il nuovo Ddl sicurezza fra (poche) luci e (molte) ombre: primi spunti di riflessione*, in www.archiviopenale.it, 18.12.2023, 20.

¹⁷⁸ Per un’ampia disamina dei molteplici profili di plausibile illegittimità della disposizione, v. la Relazione n. 33/2025 dell’Ufficio del Massimario, cit., 65 ss.

¹⁷⁹ Locuzione che, storicamente, nasce negli anni ’80 del secolo scorso negli Stati Uniti, quale espressione delle proteste delle comunità locali contro la costruzione di infrastrutture dal forte impatto ambientale. Per tutti, v. J. Tilston, *Nimby! Aligning regional economic development practice to the realities of the 21st century*, Terrigal, 2020.

¹⁸⁰ V., da ultimo, *Napoli, scontri tra disoccupati e polizia, due arresti: monta la protesta*, in www.virgilio.it/italia/napoli, 10.7.2025.

¹⁸¹ Misure introdotte dall’art. 5 d.l. 15.9.2023 – cd. “Decreto Caivano” -, convertito con modifiche nella l. 13.11.2023 n. 159. Sul punto, per tutti, v. G. Panebianco, *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto “Caivano”*, in *DPP* 2023 (12), 1554 ss.

¹⁸² Per una critica estremamente dura alle soluzioni adottate dal decreto sicurezza, in termini di ripetuta violazione dei diritti umani - «*The decree will also put freedom of expression at risk and may disproportionately affect specific groups, including racial or ethnic minorities, migrants and refugees, potentially leading to discrimination and human rights violations ... Provisions of the decree appear to limit the ability for individuals, including human rights defenders, to assemble peacefully for protests and demonstrations, and its vague phrasing*

2.6. In questa prospettiva, merita sicuramente attenzione il sensibile aggravamento di pena – non più «fino a tre» ma «da uno a cinque anni» - disposto per il delitto di Impiego di minori nell'accattonaggio di cui all'art. 600-*octies* co. 1 Cp. È appena il caso di ricordare che la fattispecie, insieme a quella di Esercizio molesto dell'accattonaggio prevista dall'art. 669-*bis*¹⁸³, è stata introdotta nel 2018, con il “pacchetto sicurezza” dell'epoca¹⁸⁴ (governo Conte I), dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo il primo comma dell'art. 670¹⁸⁵ – Mendicizia –, e il legislatore aveva abrogato il secondo comma della disposizione – la cd. “mendicizia molesta”¹⁸⁶ - nonché l'art. 671 Cp che sanzionava, con l'arresto da tre mesi a un anno, l'Impiego di minori nell'accattonaggio¹⁸⁷.

Nell'odierno “pugno duro” nei confronti dei mendicanti¹⁸⁸ tramonta il mito stesso della legalità: la legge, non più sorretta da principi solidaristici, diviene infatti algido strumento di compressione, e non di promozione, dei diritti, mezzo attraverso il quale veicolare quell'intolleranza verso i “marginali”¹⁸⁹ di cui si nutre il crepuscolo di una

could result in arbitrary prosecutions and harsh penalties with unduly severe consequences for people exercising their rights ... As people have taken to the streets to protest against the security bill, the Italian Government must respect and protect the right to peaceful assembly and avoid undue restrictions, illegal dispersals and use of force» - , v. la dichiarazione degli esperti indipendenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in www.ohchr.org, 14.6.2025.

¹⁸³ Su cui, per tutti, F. Curi, *Il reato di accattonaggio: "a volte ritornano". A proposito del nuovo art. 669-bis c.p., introdotto dal c.d. decreto sicurezza*, in www.sistemapenale.it, 21.1.2019.

¹⁸⁴ Si tratta del d.l. 4.10.2018 n. 113, convertito con modifiche dalla l. 1.12.2018 n. 132. Per tutti, v. L. Risicato, *Il confine e il confino: uno sguardo d'insieme alle disposizioni penali del “decreto sicurezza”*, in *DPP* 2019 (1), 15 ss.

¹⁸⁵ «Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi». V. C. cost., 15.12. 1995 n. 519.

¹⁸⁶ «La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà». Disposizione che la Consulta aveva peraltro ritenuto legittima, e non era facile, in quanto strumentale alla tutela degli interessanti beni giuridici della «pubblica tranquillità» e del «decoro della civile convivenza». Così, C. cost., 21.11.1959 n. 51.

¹⁸⁷ Abrogate, rispettivamente, dall'art. 13 d.lgs. 13.7.1994 n. 480 e dall'art. 3 co. 19 lett. d l. 15.7.2009 n. 94.

¹⁸⁸ Peraltro sorretto, o anticipato, da compiacenti campagne di stampa pronte ad andare perfino oltre il classismo selettivo della scelta normativa. Con fantasia: «*Cani da elemosina. Il racket impunito*», in www.ilgiornale.it, 24.1.2023; «*Mendicanti molesti, ubriachi, ladri e violenti*», in www.quicomo.it, 6.6.2025, e così via.

¹⁸⁹ Per la sostanziale equiparazione «fra pericolosità e marginalità sociale», v. F. Forzati, *Il nuovo Ddl sicurezza*,

democrazia. E lo Stato assume il ruolo, che già Primo Levi attribuiva al fascismo, di «custode di una legalità e di un ordine detestabili»¹⁹⁰.

La modifica dell'art. 600-*octies* Cp mostra dunque una matrice omogenea agli altri interventi introdotti dal decreto sicurezza. Nel contempo, evidenzia un legame peculiare con l'inserimento, nell'articolo 61 Cp, di una nuova circostanza aggravante, collocata al n. 11-*decies*: «l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».

La norma si inserisce in un trend già ampiamente in atto, caratterizzato dall'integrare l'art. 61 con una serie di aggravanti “di contesto”, dato che connota praticamente tutte le ipotesi introdotte nella disposizione dal 2008 ad oggi¹⁹¹. Se a inaugurare questa stagione era stata l'infelice, e effimera, ipotesi di cui al n. 11-*bis*¹⁹² - «l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale» -, se ne sono via via aggiunte delle più svariate: fatto realizzato ai danni di un minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (n. 11-*ter*); in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (n. 11-*quater*); in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono le stesse (n. 11-*septies*);

cit., 7.

¹⁹⁰ P. Levi, *Oro* (da *Il sistema periodico*, 1975), in Id., *Tutti i racconti*, a cura di M. Belpoliti, Torino 2015, 480.

¹⁹¹ Con l'unica eccezione della fattispecie di cui al n. 11-*quater* - «l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere» - (introdotta dall'art. 3 l. 26.11.2010 n. 199) che, con tutti i dubbi che ne conseguono, rinvia più a uno status dell'agente che a un particolare contesto.

¹⁹² Ad opera del d.l. 23.5.2008 n. 92, convertito nella l. 24.7.2008 n. 125, e poi dichiarato illegittimo da C. cost., 5.7.2010 n. 249.

in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie ... a causa o nell'esercizio delle stesse (n. 11-*octies*), e così via.

Rinforzare la tutela di soggetti ritenuti fragili, dunque, oppure intervenire su ambiti connotati da un peculiare pericolo per la tenuta dell'ordine pubblico o per la corretta erogazione di servizi essenziali. Si tratta di caratteri *lato sensu* funzionali, comunque non privi di criticità¹⁹³, ma sostanzialmente estranei alla neo-introdotta aggravante. Nei mezzi pubblici affollati¹⁹⁴, infatti, esiste indubbiamente un certo rischio di essere derubati, ma se da un lato si tratta di un dato comune a tutti i luoghi affollati, dall'altro, e soprattutto, in metropolitana (ipotesi aggravata) tale pericolo non è certo superiore di quanto non lo sia su un autobus (ipotesi non aggravata¹⁹⁵).

Se già questo lascia seriamente dubitare della legittimità della disposizione, i dubbi tendono a tramutarsi in – inconsuete - certezze ponendo attenzione al fatto che il patrimonio non è il solo bene richiamato. Al contrario, recuperando “genetici” caratteri di gravità discendente, l'art. 61 n. 11-*decies* fa innanzitutto riferimento ai delitti contro la vita e a quelli contro l'incolumità pubblica e individuale, beni che nei luoghi richiamati non sono soggetti ad alcun pericolo peculiare ¹⁹⁶ . Ne discende, evidentemente, la profonda irragionevolezza dell'incremento sanzionatorio – un po' come se si stabilisse che un omicidio è aggravato se posto in essere tra le 15 e le 16.30 - , ulteriormente acuita dal riferimento normativo alle «immediate adiacenze delle

¹⁹³ V., ad es., S. Seminara, *Il legislatore non frequenta la scuola della ragione: la riforma degli artt. 61, 336 e 341-bis c.p.*, in *DPP* 2025 (5), 577 ss.

¹⁹⁴ V. il rapporto Eurispes *Furti e borseggi su autobus, treni e metro, un trend in crescita dal 2021*, in www.eurispes.it, 13.10.2024.

¹⁹⁵ Perché l'autobus, evidentemente, non è un “convoglio”.

¹⁹⁶ In effetti, come si è notato, «non c'è alcun nesso tra un “qualsiasi reato” e uno degli specifici luoghi indicati». Così, *Pacchetto sicurezza: il comunicato del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana dei Professori di Diritto penale*, cit., 1. Sul punto, peraltro, è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Tribunale di Foggia. V. *Memoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, 18 aprile 2025*, in www.sistemapenale.it, 23.4.2025.

stazioni ferroviarie e delle metropolitane»¹⁹⁷: con la conseguenza che un omicidio sarà aggravato se realizzato a Piazza di Spagna ma non a Piazza Navona, a Piazza San Babila ma non a Piazza Sempione, e così via.

Se, a questo punto, definire la disposizione soltanto “illegittima” significherebbe muoverle un indiscutibile complimento¹⁹⁸, viene da domandarsi il motivo della sua inclusione nel sistema. Ed è qui che sembra disvelarsi un inquietante filo rosso che la lega all’Impiego di minori nell’acattonaggio, ma anche all’introduzione - nel dispregio più totale per i *best interests of the childs*¹⁹⁹, e in plausibile violazione degli artt. 31 co. 2 e 27 co. 3 Cost.²⁰⁰ -, della sola facoltatività del rinvio dell’esecuzione della pena nei confronti delle donne incinte o delle madri di bambini di età inferiore a un anno, determinata apportando modifiche significative agli artt. 146 e 147 Cp²⁰¹.

Si tratta di scelte, infatti, dietro le quali non è difficile individuare un preciso obiettivo di criminalizzazione delle etnie sinti e rom²⁰², le cui tipologie di interazione sociale vengono peraltro stigmatizzate, in termini di illegalità, sulla base di stereotipi eclatantemente razzisti.

¹⁹⁷ Sulla problematicità del concetto di «immediate adiacenze» v. la Relazione n. 33/2025 dell’Ufficio del Massimario, cit., 37 ss. e bibliografia ivi citata.

¹⁹⁸ Favorevole all’inserimento dell’aggravante, ma in realtà a tutte le soluzioni adottate dal decreto, M. Ronco, *Pacchetto sicurezza*, in www.centrostudilivativo.it, 28.4.2025.

¹⁹⁹ È appena il caso di ricordare che l’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’infanzia, del 1989, dispone: «In tutti gli atti riguardanti i fanciulli, siano essi di competenza di istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

²⁰⁰ In questo senso, E. Dolcini, *Un Paese meno sicuro*, cit., § 5.

²⁰¹ Il rinvio è addirittura indifferibile se ne «derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti». Il d.l. n. 48/2025, sul punto, ha infatti disposto – all’art. 15 co. 1 lett. a – l’abrogazione dei nn. 1 e 2 dell’art. 146 co. 1 e dell’art. 146 co. 2 Cp, e – all’art. 15 co. 1 lett. b – la modifica dell’art. 147 co. 1 n. 3 con contestuale introduzione di un nuovo n. 3-bis e di un nuovo co. 5. Individua in questa soluzione «una patente violazione dei principi costituzionali di tutela della maternità e dell’infanzia (art. 31 co. 2 Cost.) e di umanità della pena (art. 27 co. 3 Cost.)», ma anche delle «Regole penitenziarie europee», E. Dolcini, *Un Paese meno sicuro*, cit. Sul punto, v. anche F. Fiorentin, *Detenute madri: maglie strette per il differimento della pena*, in *GD* 2025 (16), 48 ss. Per il carattere irretroattivo di queste modifiche, v. Mag. Sorv. Bologna, 3.6.2025, in www.sistemapenale.it, 20.6.2025.

²⁰² Tale da mostrare evidenti cadenze da diritto penale d’autore, secondo E. Dolcini, *Un Paese meno sicuro*, cit., § 5.

A ben vedere, in effetti, l'impressione è che il nostro legislatore moduli le sue scelte di penalizzazione e/o stigmatizzazione – anche molto dure - dei soggetti non allineati su schemi lontani sia dalla Costituzione sia da pregnanti valutazioni di ragionevolezza, parametri non a caso tendenzialmente estranei al nucleo “identitario” del decreto sicurezza. Di qui, ad esempio, anche la severissima disciplina introdotta dall'art. 18 in tema di “cannabis light”²⁰³, con divieti che, nel violare plausibilmente gli artt. 13, 25 co. 2 e 27 co. 2 – *sub specie* del principio di offensività -, e gli artt. 2, 3 e 41 Cost.²⁰⁴, sono al contempo privi di qualsiasi base scientifica o razionale. In proposito può risultare significativo, ad esempio, riportare una recente dichiarazione rilasciata dal Ministro Salvini: «Io preferisco il basilico. Per me la droga è morte, fai l'amore non farti le canne. Peace e love. La droga fa male»²⁰⁵.

In questo contesto, al contempo insidioso ed estraniante, i “pacchetti sicurezza” si susseguono ormai incessantemente, e ciascuno di essi, senza eccezioni ma con incremento esponenziale, ha contribuito a minare progressivamente le fragili fondamenta della nostra democrazia. Non stupisce, allora, che nuovi interventi in materia siano già stati annunciati ²⁰⁶. D'altronde, l'esautorazione della Carta costituzionale²⁰⁷, dei suoi principi, dei suoi valori di libertà, della «stolta politica delle

²⁰³ V., tra gli altri, A. Di Florio, *Decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 e cannabis light: è davvero un problema di sicurezza?*, in www.questionegiustizia.it, 30.5.2025.

²⁰⁴ Sul punto, per tutti, Relazione n. 33/2025 dell'Ufficio del Massimario, cit., 78 ss.

²⁰⁵ V. *Cannabis, Salvini: "La droga è morte. Fai l'amore, non farti le canne"*, in www.ansa.it, 5.6.2024.

²⁰⁶ «La Lega sta formalizzando una proposta da portare in Parlamento, secondo cui un tutore dell'ordine che, nell'esercizio della sua professione, colpisca, ferisca o uccida chi si è reso protagonista di un atto delittuoso, non può e non deve essere indagato». Così, ancora il Ministro Salvini in www.facebook.com/salviniofficial, 18.06.2025. Lo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha peraltro dichiarato che «difendere la divisa è difendere gli italiani». L'affermazione, abbastanza inquietante, è riportata in *Il decreto sicurezza non basta, la Lega vuole un altro provvedimento*, in www.ansa.it, 28.6.2025.

²⁰⁷ Rileva come sia «sotto gli occhi lo svuotamento progressivo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e lo sgretolamento della struttura ordinamentale che era stata pensata, con cura e attenzione, dal legislatore costituente», A. Alessandri, *L'assedio al diritto penale costituzionale*, in www.sistemapenale.it, 15.4.2025.

garanzie»²⁰⁸, non sono obiettivi facili da raggiungere. Sono necessari una precisa progettualità politica²⁰⁹, ma anche impegno costante e perseveranza. Tutte qualità che, ormai da diversi anni, il nostro legislatore ha ampiamente dimostrato di possedere.

3. Volendo trarre una prima conclusione, direi che quel che caratterizza tutte le valutazioni tecniche sul decreto sicurezza, con pochissime eccezioni²¹⁰, consiste nel metterne in evidenza il contrasto con molteplici disposizioni costituzionali. Se la cosa risulta, a mio avviso, perfettamente condivisibile, quello che tuttavia stupisce è l'assenza di un “minimo comune denominatore costituzionale”, quasi che ogni singola violazione faccia, per così dire, vita a sé, rispondendo soltanto a una generica, scarsa cultura democratica dell'esecutivo.

Al contrario, ritengo vi sia un invitato di pietra – stranamente mai evocato – la cui elusione costituisce il tessuto connettivo della complessiva “presa di distanza” dalla Costituzione: il principio di colpevolezza.

Sul punto, è evidentemente necessario effettuare alcune riflessioni, pur nella consapevolezza che sarebbero necessari ben altro spazio e ben altro tempo per un approfondimento adeguato. L'obiettivo di connotare il discorso di sufficiente razionalità contenutistica e esplicativa implica la necessità di effettuare alcune premesse, del cui carattere sinteticamente semplificativo, con conseguente, forte rarefazione dei riferimenti bibliografici, mi scuso in premessa.

²⁰⁸ Così, B. Mussolini, *Discorso del 10 giugno 1940 – Dichiarazione di guerra*, in www.anpi.it/libri/litalia-entra-guerra-il-discorso-di-mussolini-del-10-giugno-1940.

²⁰⁹ Sul punto, in riferimento alla specificità del decreto sicurezza, v. “*Un disegno gravemente pericoloso*” che “*tradisce un'impostazione autoritaria, illiberale e antidemocratica*”, appello firmato da molteplici, autorevoli giuristi, in www.libertaegiustizia.it, 1.5.2025.

²¹⁰ Essenzialmente riferibili agli interventi pubblicati su www.centrostudilivativo.it. V., in particolare, M. Ronco, *Pacchetto sicurezza*, cit.; D. Onori, *Decreto sicurezza 2025 sulla cannabis light: per una lettura lucida e sistematica oltre le fake news e le semplificazioni ideologiche*, 30.6.2025; C.D. Leotta, *Il delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo introdotto con il D.L. sicurezza*, 23.6.2025.

a) Il primo aspetto cui porre attenzione è che il principio di colpevolezza sembra avere, oggi, poco più che «un grande avvenire dietro le spalle»²¹¹. Entrato nel sistema accompagnato da grandi speranze e aspettative²¹², esito a prima vista fondamentale di una stagione di forte impegno politico e civile della nostra dottrina²¹³, allo stato sembra aver infatti smarrito la sua – potenzialmente dirompente – forza vitale. Relegato ad assicurare la necessaria presenza dei coefficienti di imputazione soggettiva per l’insorgere – o l’aggravamento – della responsabilità penale, è divenuto, sostanzialmente, il garante, pur continuamente tradito, del ripudio costituzionale della responsabilità oggettiva.

Non che sia poco, soprattutto in un sistema uso ad assumere frequentemente il *qui in re illicita versatur* quale parametro applicativo. Ma sicuramente molto al di sotto, a mio avviso, del ruolo che sarebbe ragionevole riconoscergli, soprattutto in tempi di forte crisi della democrazia.

b¹) Il secondo profilo attiene al concetto stesso di colpevolezza. Come è noto, i nostri classici, secondo un modello essenzialmente naturalistico, tendevano a identificarlo nella volontarietà delle interazioni dell’agente con la realtà sensibile – il «tu facesti volontariamente» di carrariana memoria²¹⁴ –, paradigma che mostrava numerosi limiti di ordine prammatico-funzionale, occasionali cadute logiche²¹⁵, ma che possedeva, nel contempo, il pregio di costituire un presidio quasi irrinunciabile per la tenuta ideologica dello Stato liberale. Nello specifico – sul piano critico –, aveva a oggetto più un modello di azione *tout court* che l’azione tipica; non riusciva a dar conto in modo

²¹¹ La citazione riprende il titolo di una nota autobiografia di Vittorio Gassman (Milano 1981).

²¹² In una vastissima bibliografia basti il rinvio, a titolo meramente esemplificativo, ai contributi raccolti in AA. VV., *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, a cura di A.M. Stile, Napoli 1989.

²¹³ Il raccordo tra il primo e il terzo comma dell’art. 27 Cost. si trova già in F. Bricola, *La discrezionalità nel diritto penale*, I, *Nozione e aspetti costituzionali*, Milano 1965, 356 ss.

²¹⁴ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, I, Lucca 1889, 68 (§8).

²¹⁵ Tra le quali includerei, sia pur in via mediata, anche l’*aliud agere*. V. H. Luden, *Abhandlungen aus dem gemeinen deutschen Strafrechte*, I, Göttingen 1836, 467 ss.

adeguato di alcune tipologie modali di fatti penalmente rilevanti, peraltro via via crescenti in corrispondenza con l'evoluzione tecnologica (su tutti le omissioni colpose, in particolare quelle dovute a dimenticanza); non consentiva di graduare il giudizio di colpevolezza: che tu fossi ricco o povero, animato da intenzioni nobili oppure ripugnanti, che ti fossi allontanato di molto o di poco da standard doverosi, il “tu volesti fare” rimaneva inalterato, immerso in un mare immobile di asettica impenetrabilità.

b²) La dimensione a-valutativa del criterio, lo si accennava, ne costituiva però anche un pregio, perché nel suo carattere rigorosamente obiettivo restava poco spazio per l'arbitrio del potere. Nel contempo, subordinare l'imputazione a una libera scelta dell'agente esprimeva anche il carattere *lato sensu* politico del criterio. Presidiare la libera volontà quale fondamento dell'imputazione, anche a fronte delle violente critiche positiviste, non costituiva, infatti, soltanto una difesa del sistema penale espresso dallo Stato liberale, ma anche – e forse soprattutto – un presupposto ideologico indefettibile per la tenuta di quello stesso modello di Stato, in specie del suo fondamento contrattualistico²¹⁶. Perché non c'è contratto sociale, evidentemente, se viene meno la sua matrice genetica, ovvero la libera scelta dei consociati di convergere in un medesimo sistema ordinamentale.

Non è un caso che proprio dagli “attacchi” ottocenteschi alla libera volontà sarebbero derivati, nel secolo successivo – penso al materialismo anarchico, al socialismo rivoluzionario o all'irrazionalismo nazionalsocialista –, le aggressioni più dirette allo Stato liberale.

b³) Poiché in un sistema intimamente connotato sul piano ideologico, come quello penale, le cose non cambiano se non in ragione di una precisa motivazione politica, la colpevolezza avrebbe mutato la sua essenza, anche profondamente, in un contesto di

²¹⁶ Sul punto, sia consentito rinviare a G. Balbi, *La volontà e il rischio penale d'azione*, Napoli 1995, 65 ss.

evidente involuzione autoritaria dello Stato liberale. Nel 1907, nel secondo *Reich* del Kaiser Guglielmo, Reinhard Frank pubblica infatti un articolo considerato, a ragione, il manifesto della concezione normativa della colpevolezza²¹⁷. Mutando di “luogo” – non più *in mente rei* ma *in mente iudicis* –, di funzione – non più descrittiva ma ascrittiva –, di natura – non più asettica e obiettiva ma intrinsecamente valutativa –, la colpevolezza si ridefinisce, essenzialmente, nei termini di un giudizio di rimprovero. E poiché il rimprovero altro non è che l'esito di un contrasto con un quadro di valori, la normativizzazione della colpevolezza rischia di trasformarla in uno strumento assiologicamente orientato ai valori di chi ha il potere di esprimere quel giudizio, ovvero, in estrema sintesi, ai valori del potere.

Ritornando ad oggi, direi che pur a fronte di una pressoché totale, stranamente acritica, recezione della colpevolezza normativa²¹⁸, il rischio di una sua subordinazione alle istanze del potere – lo stesso che condusse Radbruch a elaborare la teoria del delinquente per convinzione²¹⁹ – è stato finora schermato abbastanza bene, sia nella prospettiva dommatica²²⁰ sia in quella del diritto vivente²²¹. A ben vedere, è proprio l'essenza del “giudizio di rimprovero” a risultare fortemente sterilizzata, con una

²¹⁷ R. Frank, *Über Den Aufbau des Schuldbegriffs*, in *Festschrift für die Juristische Fakultät in Giessen zum Universitäts – Jubiläum*, Giessen 1907, 543 ss.

²¹⁸ Per tutti, G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale*⁸, p.g., cit., 336 ss. Tra le poche eccezioni, cfr. V. de Francesco, *Il ‘modello analitico’ fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell'elemento psicologico del reato*, in *RIDPP* 1991, 124 ss.: la «ristrutturazione della colpevolezza ‘classica’, la cui configurazione corposamente psicologica costituiva una presenza troppo ingombrante per una civiltà giuridica incamminata verso profonde trasformazioni» ha fatto «del più duttile dei concetti sistematici il più frequentemente manipolato in vista delle più disparate finalità, ideologiche o politico-criminali che le si voglia definire».

²¹⁹ G. Radbruch, *Der Übezeugungsverbrecher*, in *ZStW* 1924, 35 ss.

²²⁰ Per un quadro del dibattito – anche qui, peraltro, il confronto è con un panorama dottrinario estremamente ampio ed autorevole, di cui sarebbe tuttavia fuori luogo dar conto in questa sede – v. per tutti M. Donini, *La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Una “resa dei conti” con la prevenzione generale*, in *RIDPP* 2018, 1577 ss.

²²¹ Cfr., ad es., Cass. 11.11.2021 n. 7839; Cass. 3.6.2021 n. 21554.

estrema compressione del suo carattere valutativo, e la sostanziale proiezione nella mera ricognizione della presenza del dolo o della colpa.

È un’operazione che, a prima vista, sembrerebbe garantire la legittimità del modello – pur riducendo drasticamente le potenzialità selettive di un principio che ha finito per essere assorbito nel *côté* strutturale della colpevolezza –, ma solo a condizione che non esista una divaricazione eccessiva tra le scelte di incriminazione e il nucleo forte dei valori costituzionali. In caso contrario, infatti, l’idea che l’art. 27 co. 1 possa ritenersi “soddisfatto” per la sola presenza dei coefficienti formali di imputazione soggettiva finisce per determinare l’abdicazione a quella funzione di limite all’arbitrio del potere che connota – deve connotare – tutti i principi che la Costituzione pone a presidio della libertà personale.

In effetti, proprio l’attuale involuzione autoritaria del nostro modello ordinamentale disvela impietosamente l’inadeguatezza del principio, ridefinito nei termini ricordati, a farsi argine dei valori democratici del sistema. La cosa, peraltro, non dovrebbe stupire: il tecnicismo giuridico ci ha già insegnato, infatti, che la sterilizzazione assiologica degli istituti ne induce, dietro le fattezze di una falsa neutralità, il sostanziale asservimento al potere²²².

Cerco di trarre delle conclusioni. Se il legislatore, riprendendo una sua “vecchia idea”²²³, introducesse una specifica circostanza aggravante relativa al fatto commesso «per ragioni o consuetudini etniche, religiose o culturali»²²⁴, sarebbe davvero corretto

²²² Cfr., per tutti, AA. VV., *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Roma 2015; M. Donini, *Tecnicismo giuridico e scienza penale cent’anni dopo. La Prolusione di Arturo Rocco (1910) nell’età dell’europeismo giudiziario*, in *Crim* 2010, 127 ss.; G. Fiandaca, *Rocco: è plausibile una de-specializzazione della scienza penalistica?*, ivi 179 ss.; F. Schiaffo, *Istigazione e ordine pubblico. Tecnicismo giuridico ed elaborazione teleologica nell’interpretazione della fattispecie*, Napoli 2005.

²²³ D.d.l. C. 3250, 24.2.2010, in www.legi6.camera.it/126?tab=1&leg=16&idDocumento=3250&sede=&tipo=.

²²⁴ Posto che il fattore culturale non incide sul disvalore oggettivo del reato-base (sulla complessiva problematica, per tutti, C. de Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010), quel che interessa sottolineare è l’evidente contrasto tra la disciplina in esame e il principio di colpevolezza riletto secondo i canoni esposti nel testo: l’aggravante esprimerebbe, infatti, un giudizio di disvalore in deciso contrasto con il rispetto

ritenere legittimo l'incremento sanzionatorio perché, in presenza del dolo, un'opaca dinamica traslativa inferirebbe di per sé sola il rispetto dell'art. 27 co. 1 Cost.?

Ancora. Se, con piena coerenza - d'altronde si sa che gli zingari rapiscono i bambini²²⁵ -, inserisse nell'art. 605 co. 3 Cp un'ipotesi aggravata del tipo: «Se il fatto di cui al primo comma è commesso, in danno di un minore di anni quattordici, da parte di persona usa a vivere in insediamenti informali, si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni», siamo davvero sicuri che la consapevolezza da parte dell'agente di realizzare un fatto conforme al tipo renderebbe, *d'emblée*, l'aggravante rispettosa del principio di colpevolezza?

I conti, evidentemente, non tornano. Nulla di più lontano dall'ermeneutica costituzionale, infatti, che - peraltro a “parità di offesa” - si possa essere ritenuti maggiormente rimproverabili per aver agito secondo le proprie convinzioni o per aver fatto scelte abitative conformi alla propria cultura.

Allo stesso modo, ritornando al “decreto sicurezza” - e muovendo da una prospettiva che incontra sulla sua strada il principio di offensività ma che è ben lungi dall'esaurirsi in esso: si pensi, per tutte, alle aggravanti dell'adiacenza alla metropolitana nei delitti contro la vita o del fine di offendere il prestigio della p.a. nell'art. 639 Cp -, come potrebbe mai essere legittimamente rimproverabile l'esercizio di libertà fondamentali declinate in termini di resistenza passiva, di libertà di manifestazione o di dissenso cui sembra sotteso, peraltro, un giudizio di bilanciamento decisamente fragile e “strumentale”?

Il punto è che esiste un quadro di valori con il quale tali ipotesi sono effettivamente in conflitto: quello di cui è portatore l'attuale esecutivo. Il giudizio di rimprovero,

delle diversità culturali che emerge dalla Costituzione e dalle carte internazionali. Sul punto, in particolare, cfr. G. Gentile, *Un'aggravante per i reati culturalmente motivati? Riflessioni critiche sulla proposta di legge Sbai*, in *Cultura, culture e diritto penale*, a cura di L. Stortoni, S. Tordini Cagli, Bologna 2012, 75 ss.

²²⁵ Dato sorretto, peraltro, dalle migliori fonti di informazione. V., ad es., S. Filippi, *Gli zingari rapiscono i bambini*, in www.ilgiornale.it, 12.5.2008.

tuttavia, non può discendere dal contrasto con i valori del potere, ma solo, evidentemente, con quelli espressi dalla Costituzione, dato che diviene quantomai pregnante in caso di profonda incompatibilità tra i due modelli assiologici.

Muovendo da una normativizzazione della colpevolezza orientata alla Costituzione, secondo un'opzione che mi sembra peraltro quasi obbligata, si disvela quel “minimo comune denominatore” che accompagna le scelte maggiormente identitarie del decreto sicurezza: una patente violazione dell'art. 27 co. 1 Cost., perché non si può incriminare un fatto di cui non si può essere, legittimamente, ritenuti colpevoli.

Salvo reputare, e molti oggi saranno d'accordo, che possa ben essere punito, e doverosamente rieducato, chi ha avuto l'ardire di esercitare una libertà.